



Senato della Repubblica
 XIX
Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 970

Regolamentazione delle competizioni videoludiche

Indice

1. DDL S. 970 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 970	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	15
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024	16
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108(pom.) del 27/02/2024	19
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024	24
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114(pom.) del 20/03/2024	32
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024	41
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117(pom.) del 10/04/2024	53
1.4. Trattazione in consultiva	58
1.4.1. Sedute	59
1.4.2. Resoconti sommari	60
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	61
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51(nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024	62
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	64
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140(pom.) del 03/04/2024	65
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 141(ant.) del 04/04/2024	69
1.4.2.2.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024	71
1.4.2.2.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(ant.) dell'11/04/2024	82
1.4.2.2.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024	84
1.4.2.2.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149(pom.) del 30/04/2024	89
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	92

1.4.2.3.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140(ant.) del 05/03/2024 .	93
1.4.2.3.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148(ant.) del 27/03/2024 .	100
1.4.2.3.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156(ant.) del 23/04/2024 .	110
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	117
1.4.2.4.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220(pom.) del 19/03/2024	118
1.4.2.4.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225(pom.) del 09/04/2024	125
1.4.2.4.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229(pom.) del 17/04/2024	129
1.4.2.4.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280(pom.) dell'11/09/2024	131
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	140
1.4.2.5.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113(pom.) del 12/03/2024	141
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	150
1.4.2.6.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181(pom.) del 26/03/2024	151

1. DDL S. 970 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 970

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Regolamentazione delle competizioni videoludiche

Titolo breve: *Regolamentazione delle competizioni videoludiche*

Iter

10 aprile 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.970

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#)

Cofirmatari

[Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) , [Elena Testor \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria Relazione tecnica richiesta il 19 marzo 2024.

Presentazione

Presentato in data **19 dicembre 2023**; annunciato nella seduta n. 140 del 21 dicembre 2023.

Classificazione TESEO

VIDEOGIOCHI, GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articoli

MINORI (Art.4), DIVIETI (Artt.4, 10), GENITORI (Art.4), AUTORIZZAZIONI (Art.4), TELEMATICA (Artt.5, 6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 8), MINISTERO DELLA CULTURA (Artt.5, 6, 8), REGISTRAZIONE DI ATTI (Art.5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.5, 6, 7, 8, 12), LICENZE (Art.5), GIOCHI D'AZZARDO (Art.10), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.6), DEPOSITO DI ATTI (Art.6), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.7), INQUADRAMENTO DI PERSONALE (Art.8), CONTRATTI DI LAVORO (Art.8), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.11), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.12), PENE PECUNIARIE (Art.12)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az \)](#) (dato conto della nomina il 27 febbraio 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 15 febbraio 2024. Annuncio nella seduta n. 159 del 15 febbraio 2024. Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 970

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 970

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTI , BERGESIO , BIZZOTTO , CANTALAMESSA , DREOSTO , PAGANELLA , POTENTI e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2023

Regolamentazione delle competizioni videoludiche

Onorevoli Senatori. - L'innovazione tecnologica nel campo della digitalizzazione e la sempre più diffusa connettività alla rete *internet* su tutto il territorio nazionale ha favorito, nell'arco di pochi decenni, una forte diffusione dei videogiochi.

Grazie alla banda larga veloce e affidabile e allo *streaming*, i fruitori dei videogiochi non si limitano più a utilizzarli individualmente, ma si misurano in vere e proprie competizioni, gare o tornei. Questo scenario ha creato un effetto domino che ha moltiplicato gli interessi degli attori che ruotano attorno ai videogiochi: dagli editori ai creatori di contenuti, agli organizzatori dei tornei, alle squadre, ai giocatori e infine agli appassionati, che possono essere sia giocatori che spettatori. Nell'arco di un ventennio, la comunità dedita ai videogiochi si è dunque diffusa rapidamente, di pari passo con la crescita e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica, al punto che tale settore ha complessivamente aumentato la propria redditività registrando entrate annuali nell'Unione europea di quattro o cinque volte superiori a quelle della musica digitale e di una o due volte superiori a quelle dei video *on demand*.

Di conseguenza, alla crescita dell'interesse a organizzare vere e proprie competizioni non più solo in modo spontaneo - le comunità di amici che si riuniscono nel tempo libero -, ma anche professionalmente e a tutti i livelli, locale, nazionale e internazionale, si è aggiunta l'esigenza di offrire adeguate tutele ai diversi protagonisti delle competizioni, e in particolare ai giocatori. La comunità che utilizza i videogiochi ha infatti assunto una dimensione plurisoggettiva e, benché abbia una propria organizzazione, nel nostro Paese è priva di una disciplina giuridica di riferimento.

In questo senso l'Unione europea, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi, è ulteriormente intervenuta sull'argomento il 24 novembre 2023 attraverso il Consiglio, riunito nella composizione dei Ministri della cultura degli Stati membri. Quest'ultimo, nel contesto del Piano di lavoro europeo per la cultura 2023-2026, ha approvato le Conclusioni sul rafforzamento della dimensione culturale e creativa del settore europeo dei videogiochi. Specificatamente, osservando come l'ecosistema degli sport elettronici e dei videogiochi sia oramai divenuto un « elemento fondamentale delle industrie culturali e creative », il Consiglio ha sottolineato che il mondo dei videogiochi non solo interagisce con i settori economici contribuendo alla crescita del PIL europeo, ma incentiva altresì la trasmissione di contenuti culturali, sviluppando un comparto industriale che per definizione è fondato sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica.

Conseguentemente, esso ha invitato la Commissione europea a intervenire nel settore, garantendo anzitutto il profilo della parità di genere con particolare riferimento alla parità di retribuzione, e incentivando al contempo le coproduzioni transfrontaliere di videogiochi e la cooperazione con altre industrie culturali ed economiche europee, così da accrescerne la competitività, con particolare riferimento alle PMI. Nello stesso tempo, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a sostenere con iniziative effettive la dimensione creativa e culturale dei videogiochi, garantendo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e favorendo lo sviluppo di « un gioco responsabile e la creazione di un ambiente

online sicuro » dove si esalta la « diversità sociale e la pluralità », promuovendo cambiamenti sociali positivi.

In questo generale contesto, il Parlamento italiano ha deciso di regolare il fenomeno delle competizioni di videogiochi con misure che, pur preservando la spontaneità e le tendenze in atto, offrano regolamentazione e tutela, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei minori alle competizioni medesime, prevedendo soglie di età minima per la partecipazione, soprattutto in relazione alle competizioni a premi.

Entrando nello specifico della regolamentazione delle gare, dobbiamo considerare che i videogiochi sono creati da società specializzate tramite propri sviluppatori o utilizzando sviluppatori esterni: dunque, queste società hanno un elevato interesse a metterli in commercio ricavandone un lucro. Nello stesso tempo, poiché il videogioco è un'opera dell'ingegno, il suo creatore ha diritto alla tutela prevista dalle norme dell'ordinamento giuridico, con l'avvertenza però, che essendo destinato anche a persone minori di età, esso non deve avere contenuti o immagini che possano urtare la loro sensibilità.

Responsabilmente, le imprese produttrici, quando mettono in commercio un videogioco, indicano l'età minima per il suo utilizzo; tuttavia, se il videogioco è destinato alla competizione organizzata è opportuno ribadire queste cautele.

Ciò premesso, nel caso in cui il produttore di videogiochi intenda organizzare competizioni, tornei o campionati nel nostro Paese, egli dovrà procedere a una registrazione presso il Ministero della cultura e, una volta ottenutala, dovrà dare comunicazione di ciascuna competizione.

Si ritiene importante chiarire che l'evoluzione del settore rende obsoleta l'applicazione delle regole previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Questa norma infatti nasce per regolamentare quelle specifiche apparecchiature che offrono la possibilità di giocare effettuando un pagamento in denaro o in gettoni (cabinati *arcade*). Gli *hardware* con cui si accede alle competizioni videoludiche tuttavia sono apparecchiature generiche, che consentono di accedere a videogiochi altrettanto generici. Il pagamento non è collegato alle partite in quanto tali, ma unicamente alla possibilità di godere del videogioco per il tempo richiesto, esattamente come avviene in qualunque spettacolo (per esempio a teatro, al cinema, e così via). I videogiochi, quindi, vanno tenuti ben distinti dai cabinati *arcade* delle sale giochi, che sono macchine con giochi precaricati su schede di memoria interne, non disponibili sul mercato di vendita al dettaglio ma destinati solo alle sale giochi, e con difficoltà di gioco tarata al fine di massimizzare la spesa per il giocatore. Nelle sale LAN (*local area network* - rete locale di computer) le suddette apparecchiature non sono previste: esiste invece una sola tipologia di apparecchi - appunto i PC o le *console* - che non erogano vincite di alcun genere e, inoltre, non sono dotati di periferiche per il pagamento con denaro o carte. La loro fruizione non è collegata a pagamenti di gettoni o similari, in cui la difficoltà del gioco e le abilità del giocatore influenzano il costo dell'esperienza di gioco: il pagamento viene invece generalmente collegato all'ingresso o al tempo di utilizzo. Tutto questo considerato e con la consapevolezza, infine, che il fenomeno delle competizioni videoludiche si evolve e muta di pari passo con l'innovazione tecnologica e, quindi, con estrema rapidità, con il presente disegno di legge si intende anche fornire uno strumento di costante monitoraggio sulle attività videoludiche onde effettuare un controllo sulla corretta applicazione della legge, al fine di verificarne le criticità e promuovendo eventuali iniziative correttive o migliorative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le competizioni videoludiche, come definite all'articolo 2, comma 1), lettera d).
2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, nonché nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, promuove e

sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale.

3. La disciplina delle competizioni videoludiche di cui presente legge è dettata nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, e ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale.

4. Ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, insieme ai suoi singoli elementi, nell'ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

5. Le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono i valori di cui al comma 4 possono usufruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per « videogioco » si intende un'opera dell'ingegno complessa, comprendente *software* e altre componenti, quali elementi letterari, grafici, audio e video, espressi in linguaggio informatico, dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti. Esso è messo a disposizione del pubblico su supporto fisico o *online*, che offre a uno o più utenti una serie di interazioni videografiche basate su situazioni programmate o simulate, con o senza sonoro, le cui funzioni possono prevedere l'interazione tra più utenti, in presenza o a distanza;
- b) per « attività videoludiche » si intendono le attività svolte mediante l'utilizzo di un videogioco a scopo di intrattenimento, competitivo, educativo, formativo e di apprendimento;
- c) per « editori videoludici » si intendono i soggetti che svolgono un'attività di impresa finalizzata allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di videogiochi, introducendoli sul mercato mediante accordi con piattaforme, distributori e rivenditori;
- d) per « competizioni videoludiche » si intendono leghe, circuiti competitivi, tornei o competizioni strutturate in modo simile, con o senza pubblico, ai quali si possa partecipare in presenza o a distanza, in cui singoli giocatori o squadre praticano attività videoludiche allo scopo di ottenere un punteggio o di vincere;
- e) per « organizzatori di competizioni videoludiche » si intendono i soggetti che organizzano le competizioni videoludiche di cui all'articolo 4;
- f) per « giocatori di competizioni videoludiche » si intendono i soggetti che partecipano alle competizioni videoludiche, sia individualmente sia nell'ambito di una squadra;
- g) per « squadra » si intende l'impresa o l'associazione il cui oggetto sia l'attività di partecipazione a competizioni videoludiche, e che impiega giocatori affinché questi partecipino alle competizioni per conto dell'impresa o dell'associazione medesima;
- h) per « giocatore professionista » si intende qualsiasi persona fisica per la quale la partecipazione a competizioni videoludiche costituisca svolgimento di un'attività economica, condotta in modo continuativo e con finalità di lucro, nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o occasionale con una squadra, come definita alla lettera g) del presente comma, oppure nel contesto di un rapporto di prestazione di servizi con un'impresa *sponsor*;
- i) per « giocatore amatoriale » si intende qualsiasi persona fisica per la quale la partecipazione a competizioni videoludiche sia svolta primariamente a fini di intrattenimento o di sviluppo di abilità, o comunque non costituisca svolgimento di attività economica come definita alla lettera g) del presente comma;
- l) per « sport virtuali » si intendono le piattaforme e i sistemi digitali interattivi che emulano o

migliorano le attività atletiche del mondo reale, aumentando o replicando attraverso la tecnologia digitale gli aspetti fisiologici dello sport, promuovendo la forma fisica, lo sviluppo delle abilità e l'efficacia dell'allenamento dello sport del mondo reale in un ambiente virtuale o aumentato.

Art. 3.

(Competizioni videoludiche)

1. Le competizioni videoludiche possono consistere in:

a) « competizioni videoludiche in persona »: competizioni videoludiche che si svolgono nel territorio italiano con la presenza fisica dei partecipanti;

b) « competizioni videoludiche a distanza »: competizioni videoludiche che si svolgono senza la presenza fisica e simultanea dei partecipanti, mediante l'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza;

c) « competizioni videoludiche in Italia »: competizioni videoludiche caratterizzate da un collegamento sostanziale con il territorio italiano, desumibile da elementi quali il numero predominante dei partecipanti localizzati sul territorio italiano o dall'uso della lingua italiana nel sito *internet* della competizione e nelle attività di assistenza e di comunicazione con i partecipanti, nonché dalla promozione della competizione sul territorio italiano, fermo restando che la mera accessibilità tecnica del territorio italiano non può, di per sé, costituire un collegamento sostanziale con il territorio italiano;

d) « competizioni videoludiche transnazionali »: competizioni videoludiche organizzate da un operatore internazionale e destinate a un pubblico internazionale, dove la maggioranza delle squadre o dei giocatori partecipanti sono domiciliati al di fuori del territorio italiano.

2. Le competizioni videoludiche possono essere gratuite o richiedere il pagamento di una quota di partecipazione, e possono prevedere l'assegnazione di premi in denaro o altre utilità ai vincitori.

Art. 4.

(Partecipazione alle competizioni videoludiche)

1. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici.

2. I minori di anni quattordici possono partecipare a competizioni videoludiche che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

3. I minori che abbiano compiuto quattordici anni possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo di euro 2.500, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

4. I minori che hanno compiuto sedici anni possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedano premi in denaro o altre utilità per un valore massimo di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

5. La partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché, in particolare, della loro classificazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del regolamento sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 6 marzo 2019, n. 74.

6. Ai sensi del regolamento (CE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, dell'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, alla quale è allegata una copia del documento di identità del minore, se il minore è in possesso di tale documento, e del soggetto titolare della potestà genitoriale.

Art. 5.

(Registrazione presso il Ministero della cultura)

1. I soggetti che intendano organizzare una o più competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.

2. La domanda di registrazione deve indicare:

- a) se l'organizzatore è una persona fisica: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché una copia digitale del suo documento di identità;
- b) se l'organizzatore è una società: la ragione sociale e il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del rappresentante legale, nonché una copia digitale del suo documento di identità;
- c) l'indirizzo, l'eventuale numero di telefono, l'indirizzo *e-mail* e il sito *internet* dell'organizzatore;
- d) i dati fiscali dell'organizzatore.

3. La domanda di registrazione è presentata tramite la compilazione di un apposito modulo telematico disponibile sul sito *internet* del Ministero della cultura, nelle forme della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eventuale documentazione a corredo della suddetta domanda può essere presentata sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà. L'attività può avere inizio dopo trenta giorni dalla data di deposito della registrazione, salvo parere motivato espressamente contrario del Ministero della cultura.

4. Nel caso di competizioni videoludiche che prevedano un montepremi dal valore complessivo superiore a 5.000 euro l'organizzatore è tenuto a fornire alla Commissione di cui al comma 5 una garanzia attraverso strumenti quali il deposito, la fideiussione o simili. La garanzia non può superare l'importo massimo di 10.000 euro. Gli importi sopra indicati possono essere rivisti con decreto del Ministro della cultura ogni tre anni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei produttori di videogiochi, degli organizzatori e delle organizzazioni di squadre, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, con proprio decreto, individua l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro. L'ufficio ha le seguenti funzioni:

- a) istruire la richiesta e concedere la licenza di cui al comma 1;
- b) promuovere iniziative per la migliore conoscenza e l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
- c) effettuare un monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche in collaborazione con i soggetti operanti nel settore delle attività videoludiche;
- d) pubblicare un rapporto annuale avente a oggetto la situazione delle attività videoludiche nell'ambito nazionale.

6. La registrazione ha durata triennale.

7. Ai fini del rinnovo della registrazione, il richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla data della sua scadenza, presenta una relazione sull'attività svolta. Qualora l'ufficio di cui al comma 5 non sospenda motivatamente il rilascio della registrazione, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della licenza, essa si intende tacitamente rinnovata.

Art. 6.

(Comunicazione della competizione videoludica)

1. Gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o altro tipo di utilità per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, che deve essere depositata presso la piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata non prima di sei mesi e non oltre cinque giorni prima dell'inizio della competizione videoludica. È possibile dichiarare più competizioni contemporaneamente.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dall'organizzatore della competizione videoludica utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero della cultura.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 comprende:

- a) l'indirizzo, l'eventuale numero di telefono, l'indirizzo *e-mail* e il sito *internet* dell'organizzatore;
- b) il videogioco o i videogiochi utilizzati per la competizione;
- c) il luogo, ove previsto, la data e la durata della competizione;
- d) l'eventuale quota di partecipazione;
- e) ove previsto, lo strumento di garanzia per il pagamento delle vincite;
- f) una sintesi del regolamento per ogni gioco;
- g) le misure applicate per la gestione della competizione.

5. Nel caso di competizioni videoludiche in presenza, l'ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo non esclude il rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione di eventi pubblici.

Art. 7.

(Disciplina dei premi nelle competizioni videoludiche)

1. Nel caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applica l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con applicazione dell'aliquota della ritenuta nella misura del 20 per cento.

Art. 8.

(Inquadramento lavorativo dei giocatori)

1. I giocatori e gli operatori videoludici possono prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente in materia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre e delle associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore, al fine di individuare linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori, tenendo in considerazione, altresì, le garanzie sul rispetto della disciplina giuslavoristica vigente, con particolare riferimento a quella in cui il prestatore di lavoro sia un minore di età.

3. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione del tavolo tecnico di cui al comma 2, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta linee guida o eventuali deroghe condivise relative alla regolamentazione dei contratti dei giocatori.

Art. 9.

(Competizioni transnazionali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

Art. 10.

(Disciplina del gioco d'azzardo e delle scommesse)

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di gioco d'azzardo, nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti.

2. Ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di

scommettere, anche per il tramite di terze persone. La violazione del suddetto divieto comporta l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 11.

(Visti)

1. Le competizioni videoludiche sono comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chiunque organizzi una competizione videoludica senza la registrazione di cui all'articolo 5 è soggetto a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti.

2. Chiunque violi l'articolo 4, comma 1, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro.

3. Chiunque violi l'articolo 4, commi 2 e 3, è soggetto a una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti.

4. Chiunque violi l'articolo 4, comma 4, è soggetto a una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. Le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni della presente legge sono escluse dall'applicazione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

2. Le competizioni relative agli sport di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che replicano le competizioni sportive nel mondo reale, organizzate dalle corrispondenti federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sono escluse dall'applicazione della presente legge.

3. Alle apparecchiature utilizzate per le attività videoludiche non si applicano l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57818

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107(ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4^a, 7^a e 8^a del Senato e VII^a, IX^a e XIV^a della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108(pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

108^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Cariplo, la dottoressa Monica Villa e il dottor Alessandro Masciadri, rispettivamente vice direttrice e program officer dell'area servizi alla persona, e, per l'Associazione italiana editori (AIE), il dottor Roberto Devalle, la dottoressa Anna Urbano e la dottoressa Giuliana Marazzi, rispettivamente vice presidente del gruppo educativo AIE, responsabile del medesimo gruppo educativo e componente dell'ufficio relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti della Fondazione Cariplo e dell'Associazione italiana editori (AIE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI, rispettivamente vice direttrice e *program officer* dell'area servizi alla persona, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nonché i senatori [MARCHESCHI](#) (FdI), [VERDUCCI](#) (PD-IDP) e [CASTIELLO](#) (M5S).

Ai quesiti posti rispondono la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI.

La [PRESIDENTE](#) congeda i rappresentanti della Fondazione Cariplo, ringraziandoli per il contributo offerto e dispone una breve sospensione della seduta prima dell'avvio della successiva audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE).

Ha quindi la parola il dottor Roberto DEVALLE, vice presidente del gruppo educativo dell'AIE, il

quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare alcune considerazioni il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'AIE e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso è diretto a regolamentare le competizioni videoludiche, partendo dal presupposto che la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo *streaming*, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale.

Rileva che il settore, ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l'altro gli inventori, per la tutela dell'opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale.

Passa, quindi, all'illustrazione del contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento in titolo. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale e che la disciplina delle competizioni videoludiche, dettata nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale.

Inoltre, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore e si dispone che le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono tali valori possono fruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.

L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.

Il relatore si sofferma indi sull'articolo 4, che introduce norme a salvaguardia dei minori. Nello specifico, esso dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 5 pone a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la

corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la richiamata piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all'attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 13, recante le disposizioni finali. Fra esse, fa cenno alla disposizione sulla base della quale le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Discussione e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di sei articoli.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, prevedendo che siano assunte iniziative nazionali di carattere culturale, economico e sociale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini anche attraverso il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

L'articolo 2 istituisce il cammino «La via dell'Occidente», costituito dagli insediamenti benedettini presenti nelle regioni italiane, in particolare in quelle meridionali, e dalle loro diramazioni. Il cammino è definito come un itinerario culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e a preservarne la memoria e l'identità. Esso sostiene il progresso socio-economico dei territori sui quali insiste e beneficia degli interventi finanziari nazionali che abbiano come finalità la crescita economica delle regioni meridionali italiane e le iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Specifica che il cammino beneficia, in particolare, delle risorse del fondo per i cammini religiosi, nonché del Fondo per il turismo sostenibile, finalizzato a potenziare gli interventi di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, ed è inserito nel Catalogo cammini religiosi italiani del Ministero del turismo e nell'Atlante digitale dei Cammini d'Italia del Ministero della cultura. Si prevede, altresì, che il Ministero del turismo individui con proprio decreto gli insediamenti benedettini di maggiore interesse culturale al fine di definire il percorso e altri luoghi del cammino.

L'articolo 3 istituisce il "Marchio benedettino" con l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni materiali e immateriali benedettini medievali e altomedievali e quelli prodotti in ambito benedettino. Il Marchio benedettino è costituito dall'immagine di San Benedetto e dalla data del 529, anno di fondazione dell'Abbazia di Montecassino. Si dispone che il Marchio benedettino possa essere utilizzato esclusivamente dai monasteri benedettini sui loro beni materiali e immateriali. E' poi consentito a ciascun monastero di apporre il proprio emblema, sottostante il Marchio benedettino, in posizione centrale. Il marchio benedettino è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'articolo 4 istituisce un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. Per l'individuazione dell'itinerario, il Ministero della cultura provvede a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali, da aggiornare anche con le richieste di inserimento che pervengono dai soggetti privati che ne facciano richiesta. Spetta al Ministero della cultura valutare l'idoneità delle suddette richieste. L'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è soggetto capofila delle iniziative culturali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo volte alla valorizzazione, promozione, restauro e recupero delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura, con cadenza biennale, trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sui risultati conseguiti all'esito degli interventi.

Fa cenno, infine, all'articolo 6, il quale dispone in relazione alla copertura finanziaria del disegno di legge.

La [PRESIDENTE](#) concede la parola al sottosegretario MAZZI, che chiede di intervenire per precisare che, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero del turismo è stato designato quale amministrazione competente per l'esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Discussione e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (FdI), in qualità di relatrice, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 27 settembre, con votazione unanime.

Propone indi di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo base a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente (pubblicato in allegato).

Conviene unanime la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) avverte che su tale testo saranno nuovamente richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, tenuto conto che, rispetto al momento in cui si era concluso l'esame in redigente, alcune disposizioni in esso recate potrebbero richiedere un ulteriore vaglio, come nel caso dei contributi relativi all'anno 2023 e alla relativa copertura, non più attuali.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), la [PRESIDENTE](#) propone di fissare per venerdì 1° marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [238](#)

NT

La Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2023, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112(pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice [DELIA](#) (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(597\) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(915\)](#) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

[\(916\)](#) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

[\(942\)](#) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

[\(980\)](#) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

[\(1002\)](#) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle

disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
 - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
 - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";

8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:

a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento"

assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";

c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;

9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

G/788/2/7

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogo e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114(pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

114^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sugli emendamenti approvati si è espressa, oltre alla Commissione affari costituzionali (di cui ricorda di aver dato conto in altra sede), anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento, fra cui la riformulazione del titolo, al fine di tener conto degli emendamenti approvati. La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione, nonché l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della propria parte politica in considerazione della profonda contrarietà al disegno di legge. Dopo aver ricordato il tentativo del proprio Gruppo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, non accolte dalla Commissione, di correggere le numerose criticità presenti nel provvedimento, lamenta, in particolare, la disciplina sul voto in condotta, che non affronta le effettive cause del disagio scolastico, svuota le competenze del consiglio di classe e opera una modifica unilaterale dello statuto degli studenti. Esprime inoltre viva contrarietà anche nei confronti degli emendamenti governativi, accolti dalla Commissione, che hanno reintrodotto il giudizio sintetico, in luogo del giudizio descrittivo, nella scuola primaria e previsto misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola a suo avviso del tutto inidonee alla finalità perseguita. Conclude facendo presente di ritenere condivisibile solo l'articolo aggiuntivo 1.0.1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame, relativo alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, che tuttavia non è di per sé non sufficiente a modificare la valutazione

complessiva sul provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, stigmatizzando il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate del proprio Gruppo, che avrebbero senz'altro migliorato il testo.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, esprimendo apprezzamento sia per la richiamata disposizione relativa al metodo didattico Montessori, sia per l'avvenuta approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.38 (testo 2) a sua firma. In particolare, con l'accoglimento delle proprie proposte, è stato previsto che l'attribuzione del voto sul comportamento inferiore a sei decimi sia effettuato già nel corso della valutazione periodica e con il coinvolgimento dello stesso studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze e dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo aver fornito un chiarimento procedurale al senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice, che ringrazia per aver tenuto conto, nelle osservazioni, dei suggerimenti avanzati per le vie brevi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo. Precisa, innanzitutto, che alle competenze non cognitive sono riconducibili abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche (come l'ottimismo), sistemi motivazionali.

Fa presente che gli studi in materia hanno evidenziato come le competenze non cognitive rappresentino un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Ricorda che la maturazione delle competenze non cognitive - che inizia nei primi anni di vita del

bambino, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta - può essere sviluppata mediante opportuni programmi educativi.

Passa indi a dare conto del contenuto dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza.

L'articolo 1 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime. La finalità delle disposizioni - specifica il relatore - sono quelle di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona e la cultura della competenza e di migliorare il successo formativo mediante un'azione di prevenzione degli analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Sono definiti gli obiettivi della sperimentazione, tra i quali l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali più funzionali al successo formativo e la verifica degli effetti dello sviluppo di tali competenze sul miglioramento del successo formativo nonché sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con propri decreti, disciplina la suddetta sperimentazione, definendone i criteri generali di svolgimento e i criteri di selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), autorizza le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una positiva valutazione dei progetti a partecipare alla sperimentazione, costituisce il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione.

Al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 5 prevede che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La disciplina dello svolgimento di tale sperimentazione è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo, entrambi non ostativi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver posto in evidenza il rilievo delle tematiche recate dal provvedimento in titolo per lo sviluppo della persona, chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Dopo che il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) ha dichiarato di condividere tale richiesta, il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ([n. 138](#))

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, precisando anzitutto che esso individua la tabella delle istituzioni culturali ammesse, per il triennio 2024-2026, al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, operando la ripartizione fra le 232 istituzioni incluse nella tabella dell'importo complessivo di 25,541 milioni di euro, riferito a ciascun anno del triennio 2024-2026.

Le risorse sono allocate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ha assegnato al suddetto capitolo un importo pari a 30.290.674 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Di tale somma, il decreto del Ministro della cultura 4 marzo 2024 destina 4.749.674 euro per ciascun anno del triennio ai contributi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 534 del 1996.

Richiamando la relazione illustrativa, fa presente che, delle 365 domande pervenute, 199 sono state formulate da parte di istituti già presenti nella tabella 2021-2023, che sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e che un istituto è stato escluso per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti beneficiari del contributo, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi beneficiari del contributo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) si sofferma sull'importanza dell'atto in esame, che finanzia numerosi istituti culturali, alcuni dei quali particolarmente autorevoli. Nel prendere atto della presenza di 43 istituti beneficiari del contributo che non erano inseriti nella tabella relativa al precedente triennio, osserva che tale circostanza, se per un verso positiva in quanto testimonia la vitalità dello strumento, per altro verso presenta criticità. Ritiene infatti che alcuni dei beneficiari svolgano attività non strettamente attinente a quanto previsto dalla legge n. 534 del 1996 ai fini dell'attribuzione del finanziamento. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali n. 2 del 2024, allegato alla documentazione trasmessa dal Governo alle Camere. In tale documento si segnala la corposa presenza, nella tabella triennale, di soggetti eterogenei, quali fondazioni bancarie, teatrali e museali, che rischia, a giudizio del Comitato, di avere un effetto dispersivo del contributo, sempre meno incisivo per i beneficiari. Ciò premesso, chiede che il Governo, in sede di assestamento del bilancio, proceda ad incrementare le risorse destinate alla tabella triennale, al fine di non penalizzare le istituzioni particolarmente meritorie, che altrimenti verrebbero private di rilevanti risorse, rispetto a quelle percepite in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il dicastero competente, oggi non rappresentato in seduta, potrà fornire in sede di replica eventuali ragguagli in ordine alla richiesta appena avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel prendere atto che vi sono istituti destinatari del contributo in esame che già percepiscono altri finanziamenti statali, ritiene ineludibile una riflessione in ordine ai criteri che presiedono al finanziamento pubblico degli istituti operanti nel settore culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.200 (pubblicato in allegato). Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, osserva che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio

(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (Fdl) riferisce sui disegni di legge in titolo, specificando che essi, in linea generale, hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione emotiva e/o dell'educazione sessuale nel sistema nazionale di istruzione.

Quanto al disegno di legge n. 943, a prima firma del senatore De Cristofaro, la relatrice ricorda che è stato inserito nel Programma dei lavori dell'Assemblea e che pertanto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di iniziarne l'esame, congiuntamente con gli altri disegni di legge ad esso affini.

Fa presente che esso si compone di sette articoli e dispone l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 1 specifica che l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali, al fine di rimuovere i pregiudizi e i costumi basati sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, suscettibili di alimentare la discriminazione e la violenza di un genere sull'altro.

L'articolo 2 dispone, sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione, l'adeguamento dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti, in ogni materia, in modo tale che sia garantita l'acquisizione delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Prevede poi, per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'aumento dell'orario settimanale di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Provvede, ancora, a disporre l'aumento degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di garantire il suddetto insegnamento.

L'articolo 3 prevede che le università inseriscano nella loro offerta formativa corsi di studi di genere, anche finalizzati a formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei programmi e delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria nel nuovo insegnamento per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia.

L'articolo 6 impone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di adottare esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE).

L'articolo 7 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Passa, quindi, a dare conto del disegno di legge n. 579, evidenziando che lo stesso, composto di tre articoli, è volto a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, con la specifica finalità di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Come precisato all'articolo 1, l'obiettivo dell'insegnamento è quello di far maturare la conoscenza della complementarità tra uomo e donna e di far sviluppare un rapporto tra i due sessi improntato ai valori

del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

La disciplina dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale è devoluta al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici (articolo 2).

È infine prevista l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui è attribuito il compito di definire linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Il Comitato è istituito dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e ad esso partecipano anche, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi (articolo 3).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 294, specifica che esso si compone di sei articoli e reca disposizioni finalizzate all'introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 1 pone in relazione l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, in cui si dispone che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito: l'integrazione delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; la predisposizione di linee guida, anche comprensive delle modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché di indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

L'articolo 3 prevede che nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici sia inserito il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle suddette competenze attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. È altresì prevista l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 4 prevede la condivisione, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, degli interventi, dei progetti e dei materiali che le istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 5 dispone che la formazione del personale scolastico nelle materie di cui al provvedimento in esame sia inserita tra le priorità del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Accenna, infine, all'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Passando poi al disegno di legge n. 979, evidenzia che esso è composto di quattro articoli e si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale.

L'articolo 1, nell'offrire le definizioni di "intelligenza emotiva" e di "educazione sessuale", specifica che i suddetti percorsi sono orientati a far maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, a prevenire comportamenti sociali lesivi della dignità della persona, con specifico riferimento alla parità di genere, nonché a raggiungere una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla realizzazione di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In particolare, si prevede l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva.

Esclusivamente nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, sono altresì previste specifiche attività seminariali finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

Si demanda a un decreto interministeriale: la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale; l'individuazione di modalità e criteri per la condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle scuole, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, ai fini della realizzazione dei predetti percorsi formativi; la definizione di principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono tenute a coinvolgere le famiglie e il personale scolastico nelle attività di promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e di contrasto ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Si dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Fa menzione, conclusivamente, degli articoli 3 e 4, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento (AA.CC. 1054, 1266, 1568 e 1571). Come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, procederà ad informare la Presidenza del Senato dell'avvenuto incardinamento del disegno di legge n. 943 che, come ricordato dalla relatrice, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea. Nelle more di eventuali determinazioni di competenza della Presidenza (che potrebbero prevedere anche l'attivazione di intese con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento), propone che la Commissione attenda la conclusione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è in una fase solo iniziale.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) conviene che, dal momento in cui l'esame di un disegno di legge è avviato nell'altro ramo del Parlamento, anche solo con l'incardinamento dello stesso, non si possa che attenderne la conclusione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) auspica che, una volta concluso l'esame dei richiamati disegni di legge in prima lettura, la Commissione sia messa in grado di svolgere un approfondito esame ed, eventualmente, apportare modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Su richiesta del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo per le ore 12 di mercoledì 3 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 3

3.200

La Relatrice

Al comma 1:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento ovvero diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da emettere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla presente lettera;».

Conseguentemente sopprimere la lettera c);

b) alla lettera b), sostituire le parole: «espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione» con le seguenti: «concessione dell'autorizzazione all'iscrizione» e la parola: «nonché» con la seguente: «previa».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

1.0.1 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" con le seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";

b) al comma 3, sostituire le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano" con le seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni";

c) sopprimere il comma 10.

Coord. 1

La Relatrice

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, sostituire le parole: «percorso formativo degli studenti» con le seguenti: «percorso formativo delle studentesse e degli studenti»;

b. al comma 4, premettere alle parole: «dello studente», ovunque ricorrano, le seguenti: «della studentessa e»;

c. al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e degli studenti» con le seguenti: «nonché delle studentesse e degli studenti»;

d. al comma 4, lettera b), numero 3), premettere alle parole: «gli studenti» le seguenti: «le studentesse e» e alle parole: «agli studenti» le seguenti: «alle studentesse e»;

e. al comma 4, lettera b), numero 3-bis), dopo le parole: «Indicazioni nazionali per i licei» inserire le seguenti: «, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» e dopo le parole: «Linee guida per gli istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61».

All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 2:*

1. al secondo periodo, sostituire le parole: «al comma 5 dell'articolo 142» *con le seguenti:* «al comma 4-*bis* dell'articolo 142»;

2. al terzo periodo, sostituire le parole: «Ufficio scolastico regionale territorialmente competente» *con le seguenti:* «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

b. *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ufficio scolastico territoriale competente» *con le seguenti:* «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

c. *al comma 5, primo periodo; sostituire le parole:* «corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5» *con le seguenti:* «corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-*bis*,»;

d. *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali interessati» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

e. *al comma 7, sostituire le parole:* «all'articolo 142, comma 5» *con le seguenti:* «all'articolo 142, comma 4-*bis*»;

f. *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali territorialmente competenti» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

g. *al comma 9, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali» *con le seguenti:* «Uffici scolastici territorialmente competenti».

Al titolo, sopprimere le parole: «del comportamento» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati».

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore **SPERANZON** (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPU e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello status sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. *all'articolo 2, comma 2:*

- 1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
- 2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117(pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 38 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) e nessun ordine del giorno.

Gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10, ha la parola la senatrice

D'ELIA (PD-IDP), di cui è cofirmataria, che si sofferma sull'emendamento 10.0.1, relativo all'estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione anche sulle finalità di altre proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, intese a stabilire regole più stringenti a tutela dei minori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10, nonché agli articoli 12 e 13 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver verificato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggìo Calabria Film Fest

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo, nella quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo e si è conclusa la discussione generale. Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per rammentare che, in sede di discussione generale, era stata segnalata l'esigenza di individuare un metodo condiviso, tenuto conto dell'inopportunità di continuare ad esaminare provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti a singoli eventi culturali. Pertanto ritiene che occorra riconsiderare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in titolo, alla luce del suo carattere di atto particolare.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un'intesa tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura, avverte che la questione sollevata dalla senatrice D'Elia potrà essere discussa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in sede di definizione della programmazione dei lavori.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) puntualizza, in proposito, che la Commissione, nella precedente legislatura, conformandosi a un metodo di assoluta trasparenza, aveva avviato e approvato in prima lettura un provvedimento legislativo (per la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz - Atto Senato n. 1228), frutto della convergenza e del sostegno di esponenti dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) conviene sull'opportunità di rinviare la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Specifica, innanzitutto, che si tratta del disegno di legge che la Commissione di merito ha assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Ricorda, inoltre, che sul medesimo tema la 7ª Commissione ha già avuto modo di esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare), esprimendo un parere favorevole il 16 gennaio scorso.

Passa, quindi, a dare conto dei contenuti della proposta legislativa in titolo, precisando che la stessa si compone di otto articoli.

L'articolo 1, oltre a definire l'anoressia e la bulimia, le qualifica, unitamente alle altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-*bis*, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.

Nello specifico, si prevede che gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguano specifici obiettivi, fra cui - per quanto di interesse della Commissione - agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni.

Rileva, al riguardo, che - tenuto conto che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e sportivo non compete, in via ordinaria e quanto meno non direttamente, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative nazionali e regionali (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome) - parrebbe opportuno suggerire alla Commissione di merito di espungere il riferimento al personale scolastico e a quello sportivo, invitando a prevedere che in favore del medesimo personale siano attivate azioni di sensibilizzazione. Fa menzione poi del comma 3, il quale prevede che, con decreto ministeriale, si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti *internet* di cui al comma 3. Accenna indi agli articoli 4 e 5, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione e disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie. L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8, infine, dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che il testo all'esame della 10a Commissione verte su un tema delicato, che presenta anche rilevanti aspetti di attinenza con l'educazione ai sentimenti, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Chiarisce che il voto di astensione non è motivato da contrarietà al provvedimento in titolo, ma dalla volontà di attendere il testo che sarà formulato dalla Commissione di merito, nell'auspicio che in esso trovino recepimento le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore, posta in votazione, viene approvata.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce in merito alle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), evidenziando che lo stesso è finalizzato a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Fa presente che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2024, si compone di quattro articoli.

Sulla base di quanto segnalato nella relazione illustrativa al disegno di legge, ricorda che la «mototerapia» prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i

genitori e i medici curanti.

Sottolinea poi che il disegno di legge mira a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia in modo da consentirne una ancora maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, così come presso le piazze delle città italiane.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, che prevede, nello specifico, il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida, volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale, e ne detta i contenuti principali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, fra i quali anche quelli sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, recante la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il Presidente relatore preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, non rilevando criticità con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà sul provvedimento in esame, che giudica non convincente sotto diversi profili, a partire da quello del riconoscimento, a suo parere forzato, della mototerapia come terapia medica.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), ad integrazione della considerazione esposta dalla senatrice D'Elia, osserva che il Parlamento non dovrebbe intervenire in ambiti riservati alla scienza e, a maggior ragione, alla scienza medica, per evitare che si producano effetti distorsivi, con ripercussioni negative sulla salute dei cittadini.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) si dichiara contrario al provvedimento in esame, ritenendo che, per quanto occasionali esperienze di mototerapia abbiano avuto effetti positivi e d'interesse in determinati contesti, al momento mancano compiute evidenze scientifiche del fatto che la stessa possa essere riconosciuta come terapia medica.

Dopo che la senatrice [COSENZA](#) (FdI) ha espresso una posizione di astensione sulla eventuale proposta di parere favorevole, i senatori [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [MARCHESCHI](#) (FdI) propongono di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un supplemento di indagine e di approfondimento sul tema che ne è oggetto.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) concorda con la suddetta proposta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che esso affronta l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti a gravi disturbi del comportamento alimentare, attraverso il loro riconoscimento quali malattie sociali, nonché contrastando l'istigazione a comportamenti anoressici o bulimici; espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce misure efficaci

al fine di contenere tali disturbi, che presentano una crescente diffusione in Italia e che colpiscono in modo drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze;

tenuto conto che l'articolo 3, ai commi 1 e 2:

- affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome la predisposizione, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione;

- prevede, nello specifico, che i richiamati interventi nazionali e regionali perseguano specifici obiettivi, fra cui: agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

considerato che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e di quello sportivo non compete, in via ordinaria, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni), a differenza di quanto accade per il personale sanitario;

considerato pertanto che in luogo di "provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale [...] scolastico e sportivo" (articolo 3, comma 2, lettera f), gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni potrebbero più opportunamente essere chiamati a promuovere "azioni di sensibilizzazione" nei confronti del medesimo personale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere, all'articolo 3, comma 2, lettera f), il riferimento al personale scolastico e sportivo, nonché, contestualmente, di inserire, dopo la medesima lettera, una lettera aggiuntiva, in cui si includa, fra gli obiettivi degli interventi nazionali e regionali, anche quello relativo alla promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti del richiamato personale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=578

18

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51(nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20,45.

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;

- analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,55.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140(pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Belisario, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,50

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Ernesto Belisario.

Interviene l'avvocato BELISARIO, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore BAZOLI (PD-IDP), al quale replica l'avvocato BELISARIO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Belisario e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro SISTO, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 26 marzo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di riformulare l'emendamento della relatrice 2.100. Infatti, fermo restando il cosiddetto doppio binario previsto per i reati associativi, in cui ad opinione del Governo sono ricompresi anche i reati di terrorismo, appare opportuno svolgere ulteriori interlocuzioni per la presentazione di una riformulazione meditata, né riduttiva né ampliativa, che intervenga sia sul codice di procedura penale che sull'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991: trattandosi di una materia particolarmente delicata è necessario procedere con il massimo grado di approfondimento.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), prendendo atto che il Governo ha ritenuto di accogliere le critiche

avanzate dal suo Gruppo circa la possibile esclusione dei reati di terrorismo dalla disciplina più rigorosa prevista per le intercettazioni nel caso di reati di criminalità organizzata, fa presente che il Governo ben più opportunamente avrebbe dovuto svolgere gli approfondimenti prima della presentazione di un testo di modifica.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'apprezzare l'ampio spirito collaborativo registrato anche nel dibattito in Commissione, auspica che le riformulazioni anticipate dal Governo possano essere sottoposte ai commissari in tempo utile per un loro esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che proprio la possibilità di approfondire tutti gli aspetti tecnici rappresenti la ricchezza del dibattito e dell'esame in Commissione; coerentemente, pertanto, il Governo e la maggioranza hanno richiesto un supplemento di riflessione rispetto a una problematica di particolare importanza sollevata dalle opposizioni. Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, rassicura che eventuali riformulazioni saranno rese disponibili per i commissari con tempi congrui.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), pur ritenendo che i reati di terrorismo potessero considerarsi ricompresi nel richiamo generale ai reati di natura associativa, prende atto con favore dell'apertura del Governo al dialogo per la definizione di ulteriori integrazioni alla luce del dibattito svolto in Commissione, diretto proprio a meglio definire ed approfondire i contenuti dei diversi provvedimenti.

Il vice ministro SISTO fa presente che per costante giurisprudenza nei reati di criminalità organizzata sono già ricompresi i reati di terrorismo. Lo sforzo del Governo, tuttavia, è diretto ad andare oltre la chiarezza del dettato interpretativo al fine di fugare ogni possibile dubbio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

In sede di discussione generale interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che si dichiara favorevole agli interventi proposti con il disegno di legge, che rappresentano una prosecuzione delle innovazioni introdotte con la legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso. In particolare, la previsione di riconoscere efficacia esecutiva ai pareri di congruità emessi dagli ordini professionali costituisce una estensione ulteriore dei principi di cui alla legge citata, nonché un potenziale strumento deflattivo del contenzioso. Sottolinea tuttavia che la previsione del foro competente per i procedimenti di opposizione, individuato dal disegno di legge nel foro dell'ordine professionale che ha emesso il parere di congruità, suscita qualche perplessità in quanto i diritti del cliente verrebbero lesi nella competenza già radicata del foro generale. Invita pertanto il relatore ed i commissari ad una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione congiunta. Disgiunzione del seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di Presidenza del 26 marzo scorso il Capogruppo di Fratelli d'Italia, senatore Berrino, ha chiesto la possibilità di disgiungere l'esame dei disegni di legge, in quanto la proposta n. 558 ha un contenuto più ampio e deve essere esaminata sotto il profilo tecnico in un ambito più complessivo riguardante la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. Chiede pertanto alla relatrice, senatrice Stefani, se concorda con la disgiunzione.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara favorevole alla disgiunzione.

La Commissione conviene sulla disgiunzione dei provvedimenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli e reca disposizioni per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, ovvero i tornei, i circuiti competitivi ovvero le competizioni strutturate in modo simile in cui singoli giocatori o squadre praticano attività di *videogaming*, in presenza o a distanza. Infatti, grazie allo sviluppo della tecnologia, sempre più spesso i fruitori dei videogiochi non si limitano più ad un uso individuale degli stessi, bensì partecipano a vere e proprie gare, talvolta di livello internazionale.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia l'oggetto e la finalità del progetto di legge; l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche. L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali. Gli articoli 5 e 6 prevedono a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, con premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura e di comunicare l'organizzazione di ogni singola competizione. L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento. L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza. L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L'articolo 13, recante le disposizioni finali, prevede che le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Di interesse in relazione alle competenze della Commissione risultano essere in particolare gli articoli 4, 10 e 12.

L'articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori. Nello specifico, si dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, anche per il tramite di terze persone; la violazione del citato divieto comporta l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per la durata di un anno.

L'organo competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'Ufficio presso il Ministero della Cultura individuato per l'attuazione della legge dall'articolo 5. In proposito sottolinea che sarebbe opportuno valutare l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5,

comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione».

L'articolo 12 reca infine le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge. In particolare: chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l'articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l'autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni: la dizione «chiunque» utilizzata nel disegno di legge potrebbe infatti in astratto riferirsi anche agli stessi soggetti minori. Osserva inoltre che la multa rappresenta la pena prevista per i delitti; occorre pertanto valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

Il [PRESIDENTE](#) dà mandato al relatore di elaborare una proposta di parere per la seduta già convocata nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30

1.4.2.2.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 141(ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Gennaro Terracciano, Presidente di 3-I S.p.A.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione del Presidente di 3-I S.p.A

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professore Gennaro Terracciano.

Interviene il professore TERRACCIANO, esperto di intelligenza artificiale.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore SISLER (Fdl) e il PRESIDENTE ai quali replica il professore TERRACCIANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Terracciano e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva svolto la relazione rilevando alcune criticità nel testo.

Il senatore BERRINO (Fdl), prima di passare all'espressione del parere, chiede di poter meglio approfondire il divieto previsto dall'articolo 4, comma 1 del disegno di legge per chiarirne alcuni aspetti che suscitano perplessità in ordine all'applicazione delle sanzioni.

Il PRESIDENTE fa presente che, non essendo ancora cominciato l'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, il parere sarà votato nella prima seduta utile della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca delega al Governo in materia di florovivaismo. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è assegnato alla 9a Commissione in sede primaria e alla Commissione giustizia per il parere sul testo e sui relativi emendamenti.

In relazione al testo, è da sottolineare che il "florovivaismo" può essere definito come l'attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai. Rappresenta un settore dell'attività agricola indirizzato alla produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo. Comprende, pertanto, la produzione di numerosi prodotti molto diversi, accomunati dal carattere comune della "non commestibilità": anche le stesse piantine da ortaggio, da frutta, che vengono incluse in tale settore, non hanno, infatti, una diretta destinazione alimentare, ma costituiscono il materiale di base necessario per la successiva produzione di prodotti commestibili.

Nel merito, l'articolo 1 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso disegno di legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi definiti dal successivo articolo 2.

L'articolo 2, elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. A questo riguardo, in relazione alle parti di competenza della Commissione, si sottolineano le lettere *b)* ed *n)* le quali stabiliscono che il Governo sia tenuto a definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con la definizione di imprenditore agricolo recata dall'[articolo 2135 del codice civile](#) e con le disposizioni in materia di imprenditoria agricola recate dal decreto legislativo n. 99 del 2004, e a prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore, nonché a qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i procedimenti per l'adozione dei decreti legislativi, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.

In relazione agli emendamenti segnala come critica la proposta 3.0.2 che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il vice ministro SISTO, in considerazione delle questioni sollevate nell'ultima parte della relazione del senatore Sallemi in ordine alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, prevista da uno degli emendamenti presentati al disegno di legge, chiede di poter fare un approfondimento soprattutto in merito alla giurisprudenza di legittimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore RAPANI (Fdl) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore SALLEMI (Fdl), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n.466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [BERRINO](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) e il senatore [VERINI](#) (PD-IDP).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2, che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera d), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)

telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.»

1.101

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis. - (*Delega di funzioni*) - 1. La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite.»

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: "gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo".

1.103

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci»

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sopprimere le parole da: "e condanna" fino alla fine del periodo.

1.107

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», al comma 8 sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro».

1.108

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 12.000 euro».

1.109

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 10, sostituire le parole: «32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», con le seguenti: «35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208»

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto.»

1.111

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire le parole: «quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» con le seguenti: «e della rilevanza del mezzo di comunicazione».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «dell'effetto riparatorio».

1.113

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. c), capoverso «Art.11-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto.».

1.114

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «multa da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «multe da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000»;

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000»;

d) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni.»;

e) al comma 4, sostituire le parole: «L'autore dell'offesa» con le seguenti: «L'autore della pubblicazione», e dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «57 e»;

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata».*

1.115

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 6.000 euro»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 6.000 a 20.000»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 3.000»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000».*

1.116

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro" con le seguenti: "fino a 8.000 euro».*

1.117

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro»con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

1.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 3.

1.119

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,».

1.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:

«idonee a riparare l'offesa».

1.121

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale.».

1.122

Il Relatore

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis. (Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa).

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.»

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la parola: «Fatta»;

2) sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se» con le seguenti: «il quale»;

3) sostituire le parole da: «con la pubblicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza.»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma

2.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave.»

2.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati.»

2.103

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

2.104

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000.» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000.»;*

2) *al secondo comma sostituire la parola: «15.000" con seguenti: «8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000.»;*

3) *sostituire il terzo comma con il seguente: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000.»;*

4) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente*: «Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.».

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000."

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole* «"da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «fino a euro 5000»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «fino a euro 15.000» *con le seguenti*: «fino a euro 10.000».

2.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 10.000" *con le seguenti*: "fino a euro 5.000".

2.108

[Nicita](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, o sulla disabilità."

2.109

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 595-bis. (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»

2.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*

1. All'articolo 604 bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.»

3.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2 dopo le parole: «in caso di» inserire la seguente: "immotivato».

3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.104

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei";

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

4.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «entro le successive ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «entro ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo».

4.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», comma 6, primo periodo, sostituire la parola «può» con le seguenti: «nonché il prestatore possono»

4.103

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro»;

b) al comma 10, sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole «professionista o pubblicista».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende".»

6.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all'articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.»

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.4.2.2.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE informa che al disegno di legge n. 778 recante introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, sono stati presentati 9 emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che la prossima settimana si potrà procedere all'illustrazione dei medesimi e al più presto arrivare alla conclusione del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana si procederà con le votazioni degli emendamenti presentati ai disegni di legge n. 932 (Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni) e n. 466 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria).

Ricorda infine che la Commissione dovrà esprimere parere alla 7a Commissione sul disegno di legge n. 970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche) e sui relativi emendamenti posto che la Commissione di merito sta procedendo nell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 778

Art. 1

1.1

Lopreiato, Scarpinato

Al comma 1 premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Circostanze aggravanti). 1. Le pene stabilite nei due capi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-novies), è, in fine, aggiunto il seguente: "11-decies) l'aver commesso il fatto approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.3

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater», sostituire le parole: "delle condizioni conseguenti a calamità naturali" con le seguenti: "delle conseguenze di eventi calamitosi di origine naturale".

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "conseguenti a" inserire le parole: "gravi".

1.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "calamità naturali" aggiungere le parole: "per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".

1.7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 624, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

1.9

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-bis) Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 624-ter (Arresto in flagranza differita). 1. Nei casi di cui all'articolo 624-bis si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

1.4.2.2.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE, ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice LOPREIATO (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempienza rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.4.2.2.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 149(pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si riserva di intervenire nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

([970](#)) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte parere contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il senatore [RAPANI](#) (Fdl) dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 970, pubblicata in allegato al resoconto.

Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti previa verifica del numero legale, la proposta è approvata.

([451](#)) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche alla legge n. 101 del 2011. Il disegno di legge è finalizzato, secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento, a ricomprendere nella giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (9 ottobre) anche le condotte criminose che questi disastri possono determinare e non soltanto quelli dovuti all'incuria, come invece previsto dalla legislazione vigente.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(672) Paola MANCINI. - *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo. L'articolo 1 dispone modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. L'articolo 2 interviene a modificare diversi articoli del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo. L'articolo 4 interviene invece in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro apportando modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'articolo 5 intervenendo in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato modifica il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, mentre l'articolo 6 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. L'articolo 7 introduce modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente mentre l'articolo 8 disciplina gli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza; l'articolo 9 introduce, limitatamente ad un triennio, norme in materia di premi di produttività. L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione mentre l'articolo 11 interviene per apportare modifiche alla disciplina del documento unico di regolarità contributiva DURC. L'articolo 12 interviene in materia di dimissioni modificando il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. L'articolo 13 introduce modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali mentre l'articolo 14 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. L'articolo 15 interviene in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare ed infine l'articolo 16 modifica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenendo sulle modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre.

Per le parti di competenza segnala in particolare l'articolo 2, comma 3, che modifica l'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 volto a ridurre da centottanta a centoventi giorni il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato nonché il comma 6 che modifica l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo con la quale si intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, per chiarire una giurisprudenza discutibile secondo la quale il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo ma anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione. Si segnala inoltre l'articolo 3 che modifica l'articolo 2103 del codice civile in materia di prestazione di lavoro stabilendo un'eccezione in riferimento alla nullità dei rapporti di lavoro in caso di demansionamento del lavoratore in relazione al cosiddetto superminimo.

Richiama poi l'articolo 10 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 relativamente alle procedure di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore. Come sottolineato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge la modifica ha l'intento di ampliare la portata applicativa della norma vigente al fine di rappresentare un incentivo alle conciliazioni e un strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori rispetto a quanto attualmente previsto. Rileva poi come l'articolo 13 interviene sulle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'ottica della proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni medesime. In quest'ottica nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto

maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. Infine, l'articolo 14 interviene riducendoli sui termini in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni. Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ritenendo il provvedimento in esame fondamentale per la semplificazione della disciplina del lavoro e della legislazione sociale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante l'istituzione del Museo del ricordo in Roma al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopo guerra e ricostruire le vicende del confine orientale italiano. Alla gestione del Museo provvede una fondazione all'uopo costituita, la "Fondazione Museo del Ricordo", finanziata e vigilata ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1, dal Ministro della cultura che provvede altresì (comma 4) a disporre l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. L'articolo 2 dispone le norme di copertura sia in relazione alla realizzazione del Museo che alla dotazione iniziale della Fondazione.

Per le parti di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per giovedì 2 maggio alle ore 9,15 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime:

parere favorevole sull'emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024;

parere contrario sull'emendamento 4.5, che all'ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l'irrogazione all'attività citata;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 140(ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
140^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)**

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, svoltasi in Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato e delle Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati, lo scorso 29 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge n. 911, il cui esame, in sede referente presso la Commissione di merito, era stato connesso all'esame congiunto degli altri disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028, in materia di rigenerazione urbana, è stato ritirato dalla sua presentatrice, senatrice Elena Sirioni, lo scorso 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori ([COM\(2023\) 777 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo recante modifiche al regolamento (UE) 2021/1232, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori.

Il suddetto regolamento, detto "regolamento provvisorio", stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE ("direttiva *e-privacy*"), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi.

Come spiegato nel considerando n. 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 10, il regolamento provvisorio scadrà il

3 agosto 2024.

Tale quadro giuridico a lungo termine è previsto dalla proposta di regolamento COM(2022) 209 che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, i cuinegoziati interistituzionali, tuttavia, non è certo che si concluderanno in tempo utile prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la proposta in esame, una proroga limitata del regolamento provvisorio, per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria sino alla conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine. La proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'Unione europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori e integra la strategia europea per un *internet* migliore per i ragazzi. La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla protezione dei dati personali e sull'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, gli obiettivi della proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato è anch'esso un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento a livello di Unione europea è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, indipendenti dal numero, di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali *online* sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati e delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore nel mercato interno e delle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

L'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali, hanno prodotto spesso situazioni in cui tali animali sono nati, sono stati allevati e venduti o adottati in condizioni dannose per il loro benessere. Ciò si ripercuote anche sulla concorrenza commerciale tra gli allevatori, a danno di quelli che attuano *standard* di livello elevato per il benessere degli animali. Inoltre, i consumatori si trovano spesso ad affrontare le conseguenze negative delle condizioni di scarso benessere in cui gli animali sono stati allevati e detenuti negli stabilimenti, come problemi di salute, problemi comportamentali o difetti genetici del cane o del gatto acquisito.

Parallelamente, si è sviluppato il commercio illegale di cani e gatti, anche a causa della mancanza di tracciabilità di questi animali che consenta di risalire alla cucciolata originaria. A loro volta, le pratiche commerciali illegali sono associate a pratiche di allevamento non controllate che spesso comportano sofferenze di cani e gatti.

Quantitativamente, risulta che nel 2021 i cittadini dell'Unione europea (UE) possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti. Secondo un'indagine condotta da Eurobarometro nel 2023, il 74

per cento dei cittadini europei è a favore di una maggiore protezione del benessere degli animali, mentre nel Consiglio Agricoltura e pesca del 21 febbraio 2022, 20 Stati membri hanno invitato la Commissione a introdurre una normativa comune dell'Unione europea per la detenzione e la vendita a fini commerciali di cani, comprese norme armonizzate in materia di tracciabilità.

La proposta di regolamento, pertanto, intende stabilire un quadro normativo organico con i seguenti obiettivi: garantire norme minime comuni in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti (compresi i negozi di animali da compagnia e i rifugi per animali); migliorare la tracciabilità dei cani e gatti forniti o immessi sul mercato dell'Unione; garantire condizioni di parità tra gli operatori che detengono e immettono sul mercato cani e gatti in tutta l'UE; promuovere le competenze degli addetti alla custodia degli animali; integrare le norme esistenti per l'importazione di cani e gatti.

La base giuridica è individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica agricola comune, e nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare le differenze nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di benessere degli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta prevede solo prescrizioni minime - essenziali per il funzionamento del mercato interno e tali da non andare al di là di quanto necessario - in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti. Inoltre, sono esclusi dall'applicazione gli allevamenti di dimensioni molto piccole e agli allevatori che producono meno di un certo numero di cucciolate l'anno, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di immetterli sul mercato. Alcune disposizioni in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), poi, non si applicano ai rifugi che non hanno finalità di lucro. Analogamente, l'obbligo di registrare gli animali e dotarli di *microchip* non è previsto per le persone fisiche che forniscono occasionalmente cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*.

Infine, la normativa di armonizzazione minima consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 15 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Senato della Repubblica Ceca ha concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, di contrarietà al principio di sussidiarietà, ritenendo che alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Lo scorso 15 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della Salute, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) evidenzia come alcune disposizioni della proposta appaiano molto rigorose nella delimitazione degli ambiti di tutela degli animali interessati e dei presidi per garantirli. Si potrebbero quindi determinare oneri - soprattutto con riferimento alle prescrizioni in materia di alloggiamento - che andrebbero valutati con attenzione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene importante approfondire i temi posti dalla proposta in esame, anche eventualmente mediante un confronto con gli operatori del settore. Ritiene utile anche un coinvolgimento delle altre Commissioni competenti.

Il relatore [SCURRIA](#) (Fdl) assicura la sua piena disponibilità a svolgere i necessari approfondimenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che apporta modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

La modifica si rende necessaria poiché dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge n. 394 del 1991, alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (COM(2022) 304), di prossima approvazione, e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640). In particolare, la Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e si chiede la creazione, entro il 2030, di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.

Il disegno di legge in esame recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele e a uno snellimento della *governance* degli enti di gestione.

In particolare, l'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto nel 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 e l'articolo 5 apportano modifiche di coordinamento normativo, mentre l'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-bis, che disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco: il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti. Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, mediante l'intesa tra il Presidente della regione e il Ministro, sulla terna da quest'ultimo proposta dal Ministro. Si prevede inoltre l'incompatibilità della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici. Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il

compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco). Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la relativa vigilanza siano coordinati dalla polizia ambientale regionale.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale, e l'articolo ne amplia il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad affidare ad apposito comitato l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi, prevedendo che, per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette e l'articolo 16 introduce il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 elimina il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevede che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione.

L'articolo 18 sostituisce i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei parchi. L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e sorveglianza, e l'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene importante svolgere i più ampi approfondimenti sul provvedimento in esame, anche tenendo conto dell'*iter* in sede di Commissione di merito. Invita, in particolare, il relatore ad una attenta analisi dei profili di rilevanza per l'ordinamento europeo.

Si sofferma poi sull'articolo 9, inerente alle Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul loro ruolo come organi consultivi e propositivi degli Enti Parco e sulla portata del loro parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante.

Ritiene altresì utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l'innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete *internet* hanno determinato negli ultimi decenni una

larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l'organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali.

La necessità di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge, stabilendo che la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

L'articolo 2 reca le definizioni che sono rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile), di editori videoludici, nonché di giocatore professionista e amatoriale.

L'articolo 3 stabilisce le tipologie di competizione videoludica, distinguendo tra quelle che si svolgono: in persona, a distanza, in Italia e quelle transnazionali.

L'articolo 4 mira a salvaguardare i minori. Nel dettaglio, esso vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni, mentre prevede che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. In conformità al regolamento (UE) 2016/679 (erroneamente indicato come "regolamento (CE) n. 679/2016"), l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, della suddetta autorizzazione.

Quanto ai minori che abbiano compiuto 14 anni o 16 anni, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di 2.500 euro e di 5.000 euro, sempre previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

L'articolo 5 obbliga i soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione, di durata triennale, presso la piattaforma telematica messa a disposizione Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche, che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro, sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la suddetta piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che in caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, prevedendo forme di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale.

L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche sia ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e che i giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche non possano scommettere, neanche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte dal presente

disegno di legge.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime le sue forti perplessità su quanto previsto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica e di educazione culturale.

Altrettanta perplessità esprime con riferimento al previsto inquadramento lavorativo di giocatori e lavoratori, di cui la gran parte è minorenni. Chiede, pertanto, la possibilità di svolgere un approfondimento sul disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla richiesta, ricordando tuttavia che il compito della Commissione si limita alla valutazione della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.3.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148(ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

148^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

Ricorda quindi i contenuti della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV) del 13 marzo 2024, e propone di formulare una risoluzione in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

Solo un intervento a livello di Unione consente infatti di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, e causando quindi una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Propone, peraltro, di rilevare che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo del fatto che alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Al riguardo, ritiene necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la

registrazione di cani e gatti, ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento.

Infine, in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, propone di rilevare la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c*); in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggio, propone infine di rilevare la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggio, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico che da sempre è sensibile alle tematiche sul rispetto del benessere degli animali, considerati come esseri senzienti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene su alcuni punti dello schema di risoluzione, ma esprime disaccordo circa il rilievo inerente ai costi, ritenendo corretto che per il benessere degli animali sia previsto un esborso finanziario aggiuntivo.

Inoltre, ritiene corretto tutelare maggiormente i piccoli allevatori, come previsto nella proposta di regolamento, e ritiene di sostenere anche gli articoli 9 e 12.

Preannuncia pertanto il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che gli animali vadano tutelati, ma che occorra tenere conto anche di come reperire le risorse aggiuntive necessarie a tal fine.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, anche rispetto all'esame presso la Camera dei deputati, e condivisione delle considerazioni svolte sul reperimento delle risorse necessarie.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri sulla trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Dopo alcune premesse inerenti alla finalità della difesa della democrazia in Europa dalle ingerenze straniere, che rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE, propone di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur sottolineando, in senso critico, due aspetti importanti.

Il primo concerne il principio di attribuzione. La proposta, infatti, individua come base giuridica esclusivamente l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno che, tuttavia, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Il secondo aspetto riguarda la scelta dello strumento giuridico, al quale è attribuita la valenza della "armonizzazione massima", che esclude quindi la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, se non vi sono motivi di urgenza, di rinviare il voto per approfondire ulteriormente il tema.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene anzitutto che sulla materia oggetto d'esame, concernente anche il tema delle ingerenze straniere nella vita democratica dei Paesi europei, sia necessario dare un segnale importante. Salvaguardando il legittimo esercizio della rappresentanza di interessi per conto di soggetti *extra* UE, ritiene importante che sia approvata una normativa a difesa dell'assetto democratico dei Paesi europei. Riguardo ai tempi dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, pur ribadendo che il segnale che emerge dal rinvio o dal voto non è un segnale neutro.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene, al riguardo, che con una ulteriore riflessione si potrebbe esprimere una risoluzione più compiuta e più forte, ma si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) si dichiara disponibile a un breve rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alla posizione del senatore Matera e anche a quella del Presidente sulla necessità di dare un segnale importante sull'urgenza della difesa dell'ordine democratico occidentale in un contesto geopolitico che per molti aspetti si presenta drammatico e preoccupante.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile a votare subito, ritenendo importante dare un segnale il prima possibile, ma anche ad adeguarsi qualora si decida per un breve rinvio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla sessione plenaria della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), svolta a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi, sul tema della democrazia e dello Stato di diritto era intervenuto il senatore Lombardo, rimarcando l'importanza del tema con diverse argomentazioni.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) dà conto del suo intervento alla COSAC, citato dal Presidente, sul tema delle ingerenze straniere, ricordando come il Presidente della Corte di giustizia abbia auspicato elezioni europee libere e giuste (*free and fair elections*) con riferimento al procedimento democratico e che a tale scopo è stato predisposto il pacchetto sulla difesa della democrazia. Ritiene pertanto utile un breve rinvio, al fine di approfondire i contenuti del predetto pacchetto legislativo.

Interviene nuovamente la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), che condivide l'interesse della Commissione di dare un segnale forte sul tema. Ricorda come nella seduta di ieri era emerso il tema dell'armonizzazione massima della proposta di direttiva.

A differenza di quanto prospettato nello schema di risoluzione dal Relatore, ritiene che la delicatezza del tema richieda proprio una piena uniformità delle normative nazionali, come prefigurato nella proposta di direttiva, che consenta un miglior funzionamento dei servizi di *lobbying* nell'Unione e quindi una migliore difesa degli interessi privati, ma anche di quelli pubblici inerenti anche all'ordine democratico. Preannuncia, per questo motivo, un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), prendendo atto degli interventi svolti sull'opzione del voto, ritiene possibile il rinvio della votazione alla settimana prossima, ma allo stesso modo ritiene urgente dare un segnale forte in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, alla luce delle posizioni espressi dai gruppi, propone di rinviare la votazione alla giornata di mercoledì 3 aprile, alle ore 12, consentendo un approfondimento, in particolare, sui due temi sollevati del livello di armonizzazione della normativa proposta e dei contenuti del pacchetto europeo a difesa della democrazia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, essendo peraltro stato concluso in sede unionale, in base alle procedure previste dai Trattati ed essendo previsto nell'ambito dell'atto di adesione della Croazia all'Unione del 2013.

Richiama, inoltre, il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale.

Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l'apprezzamento, in particolare, per l'articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori.

Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell'ultima seduta sull'articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull'articolo 8, che prevede l'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni.

Ritenendo che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti delicati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel *web*, della forte presenza dei giovani nell'ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l'organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei *"serious games"*

", nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani.

Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l'approdo ludopatico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea, e la successiva lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), relatore introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica [dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti \(TUB\), siglato a Roma il 26 gennaio 2024](#).

Ricorda che il Tribunale unificato dei brevetti, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema.

[L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano, nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.](#)

Ricorda, infatti, che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

L'Accordo consta di 20 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, quindi la capacità di concludere contratti, acquistare beni e stare in giudizio. L'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 prevedono delle agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà esentandole dalle imposte dirette e dall'IVA, ad eccezione del versamento dei tributi relativi ai servizi di pubblica utilità.

L'articolo 12 prevede il rilascio al personale del TUB, nonché ai loro familiari e domestici, di una carta d'identità. Lo stesso articolo elenca una serie di esenzioni e agevolazioni finanziarie, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento delle imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal TUB per il personale che ricopre presso il Tribunale la carica di giudice, cancelliere e vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, nonché per tutto il personale non avente cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia.

L'articolo 13 consente ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. L'articolo 14 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale.

L'Accordo dispone altresì, all'articolo 15, che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini dell'entrata in vigore.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia, nella misura massima di 7 unità di personale non dirigenziale, con oneri a proprio carico.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 28 marzo, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 769 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 19)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale; considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro

commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà; tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione LAV, pervenuta il 13 marzo 2024;

valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera c);

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 637 DEFINITIVO
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in

aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana,

ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

- con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;
- con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1059

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014; considerato che l'Accordo è inteso a includere la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio; ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi; richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La 4a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche; considerato che esso risponde alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale; valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia; preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni; valutato positivamente che l'articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata; rilevate le perplessità con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea;

considerato inoltre la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156(ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

156^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In particolare, ricorda che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti.

Il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rileva come il Governo abbia provveduto a spostare in avanti le riforme e gli interventi del PNRR, accumulandoli all'ultimo anno previsto, con 159 obiettivi e traguardi previsti ora per il solo 2026, su un totale di 346. In tal modo, la 10a e ultima rata sarà di ben 32,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre dello scorso anno risultavano peraltro pervenuti 102,5 miliardi di euro, ma di questi era effettivamente speso solo il 42 per cento, pari al 22 per cento del totale dei fondi disponibili fino al 2026. Questo dato testimonia come lo spostamento in avanti degli obiettivi valga a coprire le difficoltà nel loro conseguimento, sperando inoltre in una proroga temporale dei tempi di realizzazione degli

interventi, come adombrato dal ministro Giorgetti.

E da questo punto di vista la criticità è ancora più rilevante posto che, con un *deficit* pari al 7,4 per cento del PIL, il peggiore in Europa, i margini da utilizzare per investire sono molto bassi.

Stigmatizza inoltre le ulteriori misure di accentramento della *governance*, che esprimono scarsa fiducia nelle amministrazioni periferiche, soprattutto quelle del Mezzogiorno. Desta preoccupazione, poi, la riduzione dei finanziamenti per settori cruciali come le energie rinnovabili, l'idrogeno e la mobilità sostenibile, che subiscono un taglio del 7,6 per cento rispetto al piano originale.

In particolare, i fondi destinati alla protezione idrogeologica subiscono un taglio del 34,4 per cento, mentre nel settore della sanità si registra una riduzione degli investimenti dell'8,7 per cento e una contrazione del 25,8 per cento dei finanziamenti per la famiglia, le infrastrutture sociali e il terzo settore.

Evidenzia quindi le difficoltà della maggioranza nel condurre i lavori parlamentari, disperdendo il lavoro su provvedimenti minori, come effettuato nelle ultime settimane, invece che concentrarsi sulle grandi questioni come il PNRR.

Sottolinea infine le gravi criticità poste dall'articolo approvato alla Camera dei deputati in materia di aborto, di cui non si comprende il senso in un provvedimento in materia di PNRR, se non quello di ipotizzare un maldestro tentativo di scardinare la legge n. 194 del 1978.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*), riferendosi ai lavori delle ultime settimane in Senato, invita il senatore Sensi a sollecitare in tal senso il proprio presidente di Gruppo, in modo tale da formulare proposte in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che riflette la volontà di correggere la direzione di marcia del PNRR, la cui traiettoria è stata assunta dai governi precedenti a quello attuale, al fine di non disperdere risorse preziose.

Ricorda, peraltro, che con la revisione del Piano si è ottenuto l'aumento dell'ammontare complessivo e che comunque 121 miliardi sono a debito. Afferma la necessità di assicurare maggiore attenzione e maggiori risorse alla sanità, ma auspica che anche le forze di opposizione lavorino per il buon esito del Piano e la piena attuazione degli interventi previsti.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) replica ai timori espressi circa il futuro del PNRR, ricordando che l'Unione non procede all'erogazione delle rate se non a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi.

Per questo motivo, lo spostamento in avanti di alcuni obiettivi ha consentito di non perdere risorse.

Inoltre, lo spostamento su altri fondi ha riguardato quegli interventi che per loro natura comportano tempi lunghi di realizzazione come quelli in ambito idrogeologico, che sarebbero andati inevitabilmente oltre il 2026. Il settore sanitario presenta motivi di preoccupazione, ma che certamente però nascono da prima di questo Governo.

Per quanto riguarda la polemica sull'articolo aggiunto alla Camera dei deputati sui consultori familiari, lungi dall'essere un attacco alla vigente legge n. 194 del 1978, ne ripropone quasi alla lettera l'articolo 2, secondo cui i consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) lamenta, innanzitutto, l'assenza del Ministro, di cui aveva chiesto la presenza in sede di esame del Documento di economia e finanza e che ancora dimostra la sua indisponibilità a un confronto costruttivo in Commissione.

Lamenta inoltre l'approccio del Governo, che ricorre alla fiducia, impedendo di fatto l'azione di controllo parlamentare, in continuità con altre limitazioni al controllo democratico, quali l'abrogazione dell'abuso d'ufficio o le restrizioni alla libertà di stampa.

In materia di sanità, stigmatizza il definanziamento per il rinnovo degli ospedali per un ammontare pari a 1,2 miliardi di euro, contestato anche da presidenti di regione di maggioranza, a fronte di opere pronte ad essere realizzate.

Per quanto riguarda il piano transizione 5.0, al quale sono assegnati 6,3 miliardi di euro, ritiene che sia solo cambiato il nome rispetto al precedente piano 4.0 e non siano rinvenibili risorse aggiuntive.

Inoltre, con gli incidenti sul lavoro in aumento, lamenta la limitazione al solo settore edile della misura della patente a punti.

Infine, ricorda come da mesi, a causa all'accentramento della *governance*, le regioni aspettino molti decreti attuativi dei provvedimenti sul PNRR e sul PNC, avendo già i progetti esecutivi pronti. Per converso, il provvedimento in esame rinvia il termine di adozione di tali decreti di ulteriori 60 giorni. Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che definisce un quadro normativo in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

Il Relatore, dopo aver ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Dopo aver ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa il calendario dei lavori della Commissione, a cui replica il presidente [ZANETTIN](#).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Ricorda, al riguardo, che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Ritiene che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dell'articolo 29, paragrafo 3, della Convenzione, che esplicitamente esclude possibili incompatibilità con l'ordinamento europeo, e del fatto che sulla materia non risultano procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi ([n. 149](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni - pubblicato in allegato al resoconto - sul decreto legislativo in titolo. Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto provvede a estendere alla categoria 4 dei precursori di droghe, la disciplina sanzionatoria già prevista dal citato testo unico per le categorie 1, 2 e 3.

La cornice sanzionatoria in parola, pur prevedendo limiti edittali superiori ai tre anni di reclusione previsti dal criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, risulta pienamente legittima in quanto mera estensione di norme penali già vigenti.

In tal senso, infatti, l'inciso iniziale della richiamata lettera *d*), che recita "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*", è stato interpretato, in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), nel senso di non escludere in assoluto il potere del legislatore delegato, quando la materia è già regolata da una norma penale.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sia rispettato il principio e criterio direttivo generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede un rinvio del voto, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno ancora avviato l'esame del provvedimento.

Il presidente [ZANETTIN](#) accede alla richiesta di rinvio, pur ribadendo che la competenza della 4a Commissione è proprio quella di fornire una valutazione propedeutica all'esame della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, volto a introdurre ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al PNRR, secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti;

considerato che il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di

governance per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1048, già approvato dalla Camera dei deputati;

ricordato che il disegno di legge ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

ricordato che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati;

rilevato che all'articolo 29, paragrafo 3, la Convenzione stabilisce che le norme da essa fissate non generano incompatibilità con l'ordinamento europeo e che, sulla materia disciplinata, allo stato non sussistono procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia;

valutato quindi che il disegno di legge in titolo non [presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

- il citato articolo 32, comma 1, lettera d), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: *"d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];"*

- l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

- nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

- le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di reclusione previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"* - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;

- in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"*, con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti

necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998); valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220(pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

220^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisi di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

[\(1014\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;

- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parer alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si

determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i*), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m*), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m*), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ([n. 136](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane.

Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La

relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.4.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229(pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle esigenze rappresentate dai componenti della Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto PNRR-*quater*), al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024, nella giornata di lunedì 22 aprile.

Informa, quindi, che, alla luce di tale ridefinizione dei lavori, è a disposizione il nuovo calendario delle audizioni preliminari al DEF 2024.

In ordine all'esame del citato decreto-legge PNRR, che dovrebbe concludersi presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 aprile, se trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione bilancio in tempo utile, l'incardinamento e l'apertura della discussione generale potranno svolgersi in Commissione nella giornata di venerdì 19 aprile, alle ore 10.

Al riguardo, potrebbe prospettarsi la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 12. Potrebbero tenersi sedute lunedì pomeriggio alle ore 14,30 e martedì mattina alle ore 9,30.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene per rappresentare l'esigenza di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti in relazione al decreto-legge PNRR, che verrà trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE fa presente che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione deve tenere conto comunque della prevista calendarizzazione del provvedimento.

La senatrice PIRRO (M5S) propone comunque di poter estendere, anche nella stessa giornata di lunedì, di alcune ore il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge al fine di tener conto delle esigenze di predisposizione degli stessi.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone quindi di profilare quale termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge PNRR, una volta trasmesso dalla Camera, la giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziata dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul provvedimento in esame vi è una questione pregiudiziale dovuta alla trattazione della materia nell'ambito della delega fiscale, che ingloba i contenuti trattati dal provvedimento. Ricorda quindi che il Governo sta lavorando ai profili di attuazione di tale delega, per cui evidenzia come, pur accogliendo il sollecito sul provvedimento, vi sia una questione che incide sull'ulteriore corso del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate domani, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 280(pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024
280^a Seduta**

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra quindi la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;

in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;

in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che l'emendamento 1.1 (testo 2) sostituisce il riferimento del testo alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con il riferimento alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rideterminando la dotazione organica di tale tabella con riferimento alle qualifiche di prefetto, vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto, nonché la dotazione organica complessiva. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di valutare la neutralità finanziaria dell'emendamento in esame.

L'emendamento 1.100 (testo 2) modifica il comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'emendamento in esame, introducendo la possibilità di modificare anche la dotazione delle carriere, oltre che dei ruoli, non appare coerente con quanto disposto dal medesimo comma 14, ovvero "fermo restando il volume organico complessivo" e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari di tale emendamento, appare necessario acquisire da parte del Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione all'emendamento 1.0.1, concernente disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio, con specifico riguardo alla previsione che le prove debbano essere svolte dai candidati indossando rispettivamente la divisa ordinaria e la divisa operativa di base invernale, al fine di valutarne gli effetti finanziari di tale emendamento, occorre che il Governo chiarisca se, in base alle disposizioni vigenti, i candidati al momento dello svolgimento di tali prove abbiano già la disponibilità delle divise previste dall'emendamento in esame.

Occorre acquisire, per i profili finanziari, le valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.0.2, che estende al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, le disposizioni di cui all'articolo 52-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di attività libero-professionale, previste per i medici e i medici veterinari di Polizia di Stato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, in merito alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, le riduzioni dei corsi di formazione iniziale e dei tirocini ivi previste appaiono foriere di determinare anticipazioni della carriera giuridica ed economica del personale interessato: appare quindi necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

L'emendamento 3.0.100, al comma 1, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, specificando che tale previsione è relativa alle sezioni detentive. Il comma 2 dell'emendamento in esame sostituisce la tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, eliminando l'indicazione del contingente del personale maschile e del personale femminile per le qualifiche di sostituto commissario e ispettore e spostando l'intera dotazione organica della qualifica di ispettore capo a quella di ispettore. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Segnala che l'emendamento 7.0.3 (testo 2) dispone l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere e che l'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'emendamento prevede che in occasione della Giornata siano organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione anche, nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene previsto inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico possa, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. A tale riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento in esame, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 5.100, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulla proposta 5.0.2 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento, segnalando che, sulla proposta 1.1 (testo 2), non [ha nulla da osservare](#).

Relativamente all'emendamento 1.100 (testo 2) non ha nulla da osservare in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.1 non ha nulla da osservare in quanto, con riferimento al comma 1-ter, precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici.

Con riferimento al comma 5-bis, precisa che si è reso necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.

In ogni caso, conferma che le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla proposta 1.0.2 non ha nulla da [osservare](#), in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'emendamento 1.0.4 non vi sono osservazioni da formulare

In merito all'emendamento 3.0.100, non ha nulla da osservare in quanto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

In ordine alla proposta 7.0.3 (testo 2) l'avviso del Governo è di nulla osta a condizione che la proposta venga riformulata in un testo, di cui dà lettura.

In merito alle proposte 5.100 e 5.0.2 (testo 2), esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva una forte criticità nella posizione espressa dalla rappresentante del Governo, nonché dalla stessa proposta emendativa 7.0.3 (testo 2) che introduce una apposita giornata nazionale, senza tuttavia prevedere alcuna risorsa per lo svolgimento di eventi e attività di sensibilizzazione. Appare del tutto incongruo prevedere una giornata dedicata, con il possibile svolgimento di eventi, senza che siano indicate le relative e necessarie risorse. Evidenzia come non sia stato affatto chiarito dalla maggioranza come si dovrebbe procedere allo svolgimento delle attività connesse a tale istituenda giornata, in assenza di risorse.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.";

- il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone una voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 agosto.

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) ricorda gli elementi istruttori già evidenziati, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 6.9 comporta maggiori oneri, in quanto sembra predeterminare un importo minimo di credito d'imposta che determinerebbe la possibilità di non rispettare i limiti di bilancio previsti.

Per le proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), occorre avere conferma che l'estensione dell'abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno possa essere attuata con le risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori, analogamente alla proposta 6.9, l'emendamento 7.16.

In relazione all'emendamento 7.0.2 occorre valutare se l'attuazione di procedure di mobilità volontaria senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza possa comportare in quest'ultima vacanza di posti nell'organico di fatto che necessitano di essere coperte con assunzioni determinando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 8.8, occorre valutare le risorse necessarie per promuovere un programma di partenariato.

In merito agli identici emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) occorre valutare se i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto concerne la proposta 9.20, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), occorre valutare con quali risorse verranno potenziati i servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni pubbliche.

Riguardo alla proposta 12.3, occorre valutare se le attività di manutenzione previste potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), occorre valutare se il costo relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), occorre valutare se le attività relative ai percorsi escursionistici potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'emendamento 19.0.1 (testo 2), occorre avere conferma della sussistenza delle somme

oggetto di copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Per l'emendamento 21.0.2, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza in quanto prevede ulteriori forme di sostegno finanziario locale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 6.9, nel rilevare che non viene modificato il limite di spesa previsto in 20 milioni di euro annui, non ha, per quanto di competenza, osservazioni.

In relazione all'emendamento 2.101, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito alle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), considerato il carattere facoltativo e non perentorio della misura e che il comma 2 dell'articolo 10-*bis* del dl 123 del 2023 oggetto di modifica reca in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria, esprime l'avviso favorevole del Governo.

In relazione all'emendamento 7.0.2, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

In merito alle proposte 8.8, 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo.

Per quanto concerne la proposta 9.20, [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), stante il contenuto dell'attuale Relazione Tecnica, al fine di scongiurare ogni effetto negativo sulla finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza, esprime parere non ostativo a condizione della riformulazione, volta a sostituire la parola "prevede" con "può prevedere".

In merito alla proposta 12.3, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), [chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.](#)

Relativamente alle proposte 13.5, 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), chiede l'accantonamento delle proposte in quanto ancora in corso di istruttoria.

In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), considerato che si tratta di modifiche ordinamentali, non ha osservazioni da formulare.

In merito alle proposte 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, chiede l'accantonamento in quanto ancora in corso di istruttoria.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "prevede" con la seguente: "può prevedere".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101, 7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1222\) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico](#)

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-

2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al quantum delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.

In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che pratici le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.

Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.

Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno *ex ante*, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno *ope legis* deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di "stanziamento" o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni. Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.

Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa. In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.

Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.

Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», andrebbe fornita una assicurazione circa il carattere prudenziale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.

Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 178.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

[Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.](#)

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative

universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113(pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

113^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), il dottor Roberto Vavassori, presidente, e l'avvocato Fabrizia Vigo, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il presidente dell'ANFIA, dottor Vavassori, fornisce alcuni dati relativi al settore *automotive* a livello globale, premettendo che esso rappresenta un segmento rilevante per ciascun Paese del G7 ed ha un alto tasso di innovazione, considerato il numero di brevetti depositati ogni anno. Dopo aver sottolineato che delle innovazioni tecnologiche dell'*automotive* beneficiano anche altre filiere, fa presente che esso si trova al centro di una transizione assai complessa.

Rende poi alcune cifre relative all'industria *automotive* in Europa, tra cui il numero di addetti, pari a circa 13 milioni, il gettito fiscale, che ammonta a circa 400 miliardi di euro, il peso sul prodotto interno lordo, attestato sul 7 per cento, e l'entità degli investimenti in ricerca e sviluppo, che arrivano a circa 60 miliardi di euro.

Quanto all'Italia, segnala che il numero di addetti è pari a circa 1.280.000 e che il gettito fiscale è di 71 miliardi; a tale ultimo riferimento, afferma che la tendenza all'elettrificazione renderà necessario un

adeguamento normativo anche per quanto riguarda, per esempio, le accise.

Passando ai volumi globali di produzione, osserva che la Cina in venti anni è diventata il più grande mercato, tanto che nel 2026 un veicolo su tre sarà prodotto in Cina; al contrario, dal 2019 ad oggi, l'Europa ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti. A fronte di una produzione cinese in espansione, si registra dunque una produzione europea in contrazione e una produzione americana stabile.

Si sofferma indi sulle sfide della filiera europea, tra cui cita la digitalizzazione di prodotti e processi, l'elettrificazione della propulsione, il superamento di divieti e limitazioni locali non coordinati, il contenimento della cosiddetta "bulimia regolatoria" europea, e la competizione con l'Asia. In proposito, tiene a precisare che l'energia rappresenta il tema più di rilievo e sottolinea che l'*automotive* è l'unico settore a cui si richiede l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto attiene alla filiera italiana, evidenzia una certa frammentazione, considerato che la componentistica e la costruzione di veicoli registrano cifre differenti in termini di numero di imprese, di addetti, nonché di saldo commerciale, con un forte vantaggio della prima sulla seconda. In merito alla distribuzione territoriale della produzione, fa presente che l'80 per cento dei veicoli è prodotto nel Mezzogiorno, mentre l'80 per cento dei componenti è prodotto al Nord, con una netta prevalenza di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Rileva peraltro che oltre il 70 per cento del valore di un veicolo è costituito dai suoi componenti e riferisce che l'Italia si attesta attualmente al settimo posto come produttore di auto in Europa, mentre prima era il quarto produttore.

Dopo aver fornito ulteriori dati sul numero di veicoli commerciali prodotti in Italia, comprensivo anche degli autobus, rende ulteriori dati sul mercato degli autoveicoli in Italia, sottolineando come a fronte di una bassa produzione il consumo di auto risulti assai superiore. Reputa pertanto necessaria una piattaforma globale, considerato che la sua assenza costituisce un limite per le aziende italiane. In merito, prefigura diverse sfide per la filiera italiana, volte a superare lo sbilanciamento tra produzione e vendita, la presenza di un solo produttore di grande volume, l'inadeguata dimensione aziendale e la limitata capacità di investimento in innovazione. Tiene peraltro a precisare che il più grande produttore italiano, Stellantis, ha ridotto la produzione in Francia ma non in Italia e che l'unico Paese concorrente è rappresentato in realtà dalla Spagna. La cosiddetta "trazione francese" si riscontra invece per quanto concerne le piattaforme esistenti.

Parallelamente alle sfide italiane, occorre affrontare anche quelle europee, considerato che nel 2035 occorre azzerare le emissioni con un solo tipo di motorizzazione. Rimarca, al riguardo, che è necessario raggiungere la neutralità tecnologica verso una transizione intelligente, individuando qualunque vettore energetico a bassa emissione. Riepilogando un ipotetico modello di sviluppo, imperniato sullo stabilimento produttivo, fa presente che servono adeguati componentisti, la continua ricerca - che in Italia risulta di livello elevato -, un sistema formativo efficace, la capacità ricettiva dei territori, la disponibilità di infrastrutture regionali e statali, nonché un quadro normativo consono, in modo da poter effettivamente attrarre investimenti e potenziare proprio gli stabilimenti produttivi al centro del processo.

Manifesta peraltro soddisfazione per l'approccio di sistema fin qui instaurato e cita il protocollo d'intesa siglato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende poi noto che è in corso uno studio, i cui risultati potrebbero essere messi a disposizione della Commissione, considerati gli obiettivi della procedura informativa, anche attraverso una ulteriore audizione. Fa presente infatti che gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dall'incremento della produzione ad almeno un milione di veicoli annui, dal sostegno alla riconversione produttiva delle aziende della componentistica, dal rafforzamento dei centri di ricerca e innovazione, dalla creazione di nuove figure professionali e dall'adozione di un metodo inclusivo che coinvolga il Governo, i territori, l'industria e le parti sociali.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) chiede conferma che il saldo commerciale totale, tra componentistica e produzione, registri una cifra negativa pari a oltre 8 miliardi di euro. Ciò rappresenterebbe un dato assai preoccupante, che si aggiunge alla perdita di posizioni dell'Italia tra i produttori di auto in Europa.

Nel condividere gli obiettivi annunciati dal dottor Vavassori, manifesta soddisfazione per l'operato del Dicastero delle imprese, e si domanda se non sia il caso di instaurare un'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, per quanto concerne la distribuzione territoriale degli impianti, onde evitare che gli imprenditori ricevano risorse pubbliche e poi attuino strategie di delocalizzazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel domandarsi quale sia l'azione più incisiva a livello parlamentare per affrontare le sfide summenzionate, chiede al dottor Vavassori se siano state elaborate proposte per superare l'inadeguatezza dimensionale delle aziende italiane.

Quanto al tema delle emissioni, potrebbe essere a suo avviso utile un sistema unico di rilevazione della qualità dell'aria.

Sul piano degli incentivi alle aziende, domanda se sia utile una politica incentivante per le fasce medio-basse nella sostituzione dei veicoli.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel prendere atto che il 70 per cento del valore deriva dalle componenti e che occorre passare all'elettrificazione del motore, manifesta perplessità sulla efficacia di tale transizione, dal momento che la componentistica continua ad operare con l'endotermico. Reputa pertanto che l'obiettivo della produzione di almeno un milione di veicoli possa essere raggiunto solo attraverso una più completa riconversione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sulla logistica, ritenendo che la riconversione verso l'elettrico non possa dirsi compiuta senza una rete che garantisce il supporto alla ricarica.

Ai quesiti posti risponde il presidente VAVASSORI, osservando preliminarmente che i distretti rappresentano la caratteristica industriale dell'Italia, anche per quanto attiene alla componentistica. Occorre dunque a suo avviso creare nei distretti delle metafabbriche, con elevata specializzazione e notevole flessibilità, come hanno fatto del resto altri Paesi.

Quanto al contenimento delle emissioni, potrebbe essere usato il metodo del *life cycle assessment* (LCA), fermo restando che il contenuto di carbonio è diverso già nella fase di produzione. Il tema centrale è rappresentato, a suo giudizio, dall'imminente esaurimento dei combustibili fossili, per cui l'Italia non può restare indietro. Dopo aver sottolineato che il 60 per cento della componentistica su un veicolo non va dispersa, invoca una transizione ordinata anche per affrontare i connessi problemi occupazionali.

Relativamente alla politica di incentivi, distingue quelli destinate alle aziende da quelli rivolti al prodotto, rilevando come questi ultimi siano efficaci per recuperare le distanze.

In ordine alla logistica, fa presente che attualmente si registra penuria di rame e dunque occorrerebbe reinfrastrutturare ciò che alimenta non solo le auto, ma anche le case e le pompe di calore. A tale ultimo riferimento, ritiene che le risorse pubbliche vadano impiegate per l'infrastrutturazione dei territori solo quando si è certi della migliore tecnologia disponibile.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ringrazia, quindi, il dottor Vavassori per i contributi forniti, prendendo atto con favore della disponibilità ad una ulteriore audizione dell'ANFIA a seguito della conclusione dello studio citato. Nel dichiarare conclusa l'audizione, avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il disegno di legge in titolo modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tale Organizzazione è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi - attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino - che rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale del vino.

Rammenta dunque che l'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'OIV figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Tiene peraltro a precisare che, tra gli Stati membri, l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Fa presente poi che il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Osserva quindi che il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione al fine di localizzare la nuova sede.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli, ribadendo comunque che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) sul disegno di legge in titolo, che disciplina le competizioni videoludiche, nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, e ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale. Osserva preliminarmente che, in base all'articolo 1, le imprese commerciali di attività videoludiche possono usufruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

Quanto all'articolo 2, fa notare che rientrano nelle aree di competenza la definizione di «editori videoludici», ossia i soggetti che svolgono un'attività di impresa finalizzata allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di videogiochi, introducendoli sul mercato mediante accordi con piattaforme, distributori e rivenditori, nonché la definizione di «squadra», ossia l'impresa o l'associazione il cui oggetto sia l'attività di partecipazione a competizioni videoludiche, e che impiega giocatori affinché questi partecipino alle competizioni per conto dell'impresa o dell'associazione medesima.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, relativo alle modalità di partecipazione alle competizioni videoludiche in base all'età, dà conto dell'articolo 5, in base al quale i soggetti che intendono organizzare una o più competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.

Accennando ai successivi articoli 6, 7 e 8 recanti, rispettivamente, la comunicazione della

competizione videoludica, i premi e l'inquadramento lavorativo dei giocatori, evidenzia che il Ministro della cultura convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre e delle associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore, al fine di individuare linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori.

Conclude menzionando le competizioni transnazionali (articolo 9), il gioco d'azzardo e le scommesse (articolo 10), i visti (articolo 11) e le sanzioni (articolo 12).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl), premettendo che il disegno di legge in titolo reca la delega al Governo per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Dopo aver precisato che il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera (Atto Camera n. 1560), illustra l'articolo 1, avente ad oggetto la delega al Governo al riordino della legislazione in materia di florovivaismo, nei termini appena esposti. L'adozione dei relativi decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Più in particolare, le lettere da a) a v) del comma 1, indicano al Governo la necessità di: disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica; definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l'articolo 2135 del codice civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004; prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Dicastero dell'agricoltura; prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali; elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento; predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree; prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale; effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo; qualificare come "centri per il giardinaggio" le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo; definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento; prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori; definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche; disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato; definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni; prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per

la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.

Dà poi conto dell'articolo 3, che indica il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che gli schemi predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilisce che, dalle ulteriori disposizioni delegate, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) rileva che presso l'altro ramo del Parlamento era stato incardinato dapprima il progetto di legge n. 389 del deputato Molinari, cui è stato abbinato solo successivamente il disegno di legge governativo. In quella fase, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando Coldiretti e Agrinsieme, su un testo peraltro assai diverso da quello licenziato, considerato che quest'ultimo reca una delega legislativa.

Prende atto peraltro della creazione di un apposito ufficio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sembrerebbe a suo avviso privo di efficacia. Domanda quindi di avviare un ciclo di audizioni, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge delega, non vi è alcuna fretta di concludere l'esame. Il settore del florovivaismo era stato peraltro oggetto di proposte legislative anche nella scorsa legislatura, durante la quale erano emerse diverse criticità, per affrontare le quali è necessario un confronto con gli operatori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver sottolineato il dettagliato contenuto della delega, che non è affatto limitata alla creazione di un mero ufficio, si dichiara orientato a non accogliere la richiesta di avviare un ciclo di audizioni, considerato che il confronto con gli operatori è già stato svolto durante la prima lettura. Invita peraltro a considerare che, in più occasioni, la Commissione ha proceduto a numerose audizioni, che si sommano alla intensa mole di lavoro derivante dall'accorpamento, in questa legislatura, delle allora Commissioni agricoltura e industria.

Con riferimento ai tempi, assicura che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del prosieguo dell'esame e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 4, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (COM(2023) 160 DEFINITIVO)

Il senatore [POGLIESE](#) (FdI) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (Doc. XVIII, n. 4), approvata dalla 9^a Commissione il 4 ottobre 2023 in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo), su cui è stato relatore.

La proposta, ora approvata a livello politico dai colegislatori, definisce gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche e stabilisce parametri di riferimento per la capacità nelle fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, nonché per la diversificazione. La Commissione europea ha espresso apprezzamento per l'ampio sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta, prendendo atto dei punti su cui il Senato ha evidenziato l'importanza nell'orientamento generale del Consiglio.

La Commissione europea ha condiviso la risoluzione nella parte in cui chiede che l'aumento del riciclaggio dei rifiuti contenenti materie prime critiche e, più in generale, la circolarità, siano aspetti prioritari, poiché possono ridurre l'impatto ambientale, accrescendo nel contempo la sicurezza

dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo, è necessario che la Commissione europea rafforzi le capacità di estrazione e trasformazione in Europa e diversifichi gli approvvigionamenti a livello globale.

La Commissione europea ha precisato tuttavia che il neon è stato oggetto di valutazione, ma non è stato ritenuto né critico né strategico, mentre il fosforo non è stato considerato strategico. Il silicio metallico figura invece nell'elenco delle materie prime strategiche, con tutta la relativa catena del valore, anche nella forma raffinata di polisilicio. La proposta della Commissione prevede comunque un riesame degli elenchi delle materie prime strategiche e critiche ogni quattro anni.

La Commissione europea ha preso infine atto dell'invito a prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nella normativa sulle materie prime critiche. La proposta non prevede nuovi finanziamenti, ma contiene disposizioni sulle condizioni abilitanti e sull'accesso ai finanziamenti che dovrebbero contribuire a sbloccare le fonti di finanziamento esistenti, tra cui i programmi europei, i finanziamenti nazionali, le banche di promozione e gli investitori privati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.

La Commissione europea ha infine ricordato che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sull'atto, la cui pubblicazione avverrà a tempo debito.

La Commissione prende atto.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 8, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PIANTE OTTENUTE MEDIANTE ALCUNE NUOVE TECNICHE GENOMICHE, NONCHÉ AGLI ALIMENTI E AI MANGIMI DA ESSE DERIVATI (COM(2023) 411 DEFINITIVO)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea ha inviato la risposta in merito alla risoluzione (Doc. XVIII, n. 8), approvata dalla 9^a Commissione il 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo), su cui è stato relatore.

Ricorda che la proposta intende istituire due categorie di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("NGT"): piante NGT equiparabili a quelle presenti in natura o prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") e piante NGT con modificazioni più complesse ("piante NGT di categoria 2"). Ogni categoria sarebbe soggetta a prescrizioni diverse, adeguate alle caratteristiche e al profilo di rischio delle piante. La Commissione europea ha apprezzato l'opinione del Senato circa il potenziale offerto dalle NGT nel contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare dell'UE, nonché circa l'inadeguatezza dell'attuale quadro giuridico applicabile agli organismi geneticamente modificati (OGM).

La Commissione europea ha analizzato attentamente la risoluzione, in particolare le considerazioni riguardanti i criteri di equivalenza proposti per le piante NGT di categoria 1, lo status delle piante tolleranti agli erbicidi, l'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, l'impatto dei brevetti per le piante NGT e la parità di trattamento tra le piante NGT importate e quelle prodotte nell'Unione.

Per quanto riguarda i criteri di equivalenza delle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha sottolineato che la logica di tali criteri è stata illustrata agli Stati membri in un documento tecnico accessibile al pubblico da essa predisposto ed è fondata su un'analisi della letteratura scientifica sul tipo e sulla portata delle mutazioni introdotte dai metodi di selezione convenzionali o che si verificano spontaneamente nelle piante. I dati scientifici, a detta della Commissione europea, dimostrano che il numero totale di mutazioni in una singola pianta causate dai metodi di selezione convenzionali può essere elevato (l'intervallo tipico è compreso tra 30 e 100 mutazioni); tuttavia, tenuto conto della relativa novità delle piante NGT e della minor probabilità di ottenere alcune combinazioni di mutazioni con i metodi convenzionali, la Commissione ha adottato un approccio prudentiale per quanto riguarda la fissazione della soglia, prevedendo la possibilità di rivedere nel tempo i suddetti

criteri per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.

In ordine alla sollecitazione, contenuta nella risoluzione, circa l'esclusione delle piante tolleranti agli erbicidi dalle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha puntualizzato che i possibili rischi di un maggior utilizzo di pesticidi dovuti alle varietà tolleranti agli erbicidi devono essere contrastati per tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal fatto che tali varietà siano ottenute con NGT o con metodi convenzionali.

Relativamente a quanto suggerito dal Senato in merito all'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, la Commissione ha precisato che la misura proposta in materia di etichettatura consente agli operatori di indicare tutti i tratti conferiti alla pianta NGT dalla modificazione genetica.

La risoluzione sottolineava peraltro l'importanza di valutare l'impatto dei brevetti e delle relative pratiche di concessione di licenze sull'innovazione nella selezione delle piante, sull'accesso dei selezionatori al materiale e alle tecniche genetiche e sulla disponibilità di sementi per gli agricoltori, nonché sulla competitività complessiva dell'industria biotecnologica dell'Unione. A questo riguardo, la Commissione europea ha ricordato il suo impegno a effettuare tale valutazione nell'ambito di un'analisi di mercato di più ampio respiro e a presentare, entro il 2026, una relazione contenente le sue conclusioni.

Relativamente alla necessità di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda i controlli delle piante NGT di categoria 2 d'importazione provenienti dai Paesi terzi rispetto a quelle prodotte nell'Unione, la Commissione europea ha rimarcato che la proposta non prevede alcun trattamento differenziato tra una pianta NGT prodotta nell'UE o importata. Più specificamente, le piante NGT sono soggette alle disposizioni del regolamento relativo ai controlli ufficiali, che si applicano sia ai prodotti originari dell'UE sia ai prodotti importati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice - SiS, (articolo 4). Dopo aver ricordato che è stata trasmessa alle Camere l'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle start-up e PMI innovative (*Doc. CCXIII*), si sofferma sull'articolo 1 recante la definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa, richiamando, rispettivamente, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

Rammenta in proposito che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, definendo la "nuova impresa tecnologica", ossia la start-up innovativa. Essa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni; ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; presenta un valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A tale ultimo riguardo, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori: le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; la forza lavoro

complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale; l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start up* innovative. I requisiti delle PMI innovative sono: la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start-up e incubatori certificati. In aggiunta a ciò le PMI innovative devono possedere almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale; titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Evidenzia poi che l'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "sostegni-bis"), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In conclusione, rileva che l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181(pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera o) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera p) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera h) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera i).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 938, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmarne l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPJA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPJA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPJA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPJA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

L'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPJA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPJA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPJA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-*quater*. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-*quinquies*. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

